DEL REGNO D'ITALIA

ROMA — Supplemento al numero 295 — 18 dicembre 1882

PARTE UFFICIALE

REGOLAMENTO

per l'esecuzione della legge 29 giugno 1882, n. 835 (Serie 3ª)

annesso al R. decreto n. 1103, pubblicato nella GAZZETTA UFFICIALE del 12 dicembre 1882, n. 290.

TITOLO I.

Disposizioni concernenti le tasse di bollo e di registro; gli atti e i registri delle cancellerie giudiziarie; la spedizione delle copie e altre parti del servizio.

CAPO I. — *Delle tasse di bollo e di registro.*

Art. 1. Dal 1° gennaio 1883 cessa l'uso e la vendita delle qualità di carta filigranata con bollo ordinario e speciale designate nei numeri 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 e 12 dell'articolo 2 del regolamento approvato col R. decreto 13 maggio 1880, numero 5431 (Serie 2ª).

Art. 2. La carta filigranata sulla quale devono essere scritti gli atti soggetti alle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882, n. 835 (Serie 3ª), è rispettivamente quella col bollo ordinario da lire 2 e da lire 3, più il doppio decimo, già in uso per altri atti a' termini delle leggi e dei regolamenti in vigore sulle tasse medesime.

Questa carta potrà servire soltanto per un determinato periodo di tempo, e così successivamente quell'altra che le fosse sostituita.

Con R. decreto, sopra proposta dei Ministri di Finanza e di Grazia e Giustizia, sarà provveduto alla cessazione dell'uso e al ritiro della carta distribuita e venduta in ciascun periodo di tempo, e verrano stabiliti i caratteri distintivi di quella da usarsi nel periodo successivo.

Art. 3. La carta indicata nel precedente articolo è posta in vendita per mezzo di distributori primari e secondari, giusta le norme da stabilirsi con R. decreto su proposta del Ministro delle Finanze.

Anche i cancellieri possono essere distributori secondari, della specie di carta bollata occorrente per gli atti della cancelleria e degli uscieri.

Art. 4. Gli originali e le copie di tutti gli atti indicati nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1882, si fanno sulla carta col bollo da due o da tre lire, secondo la distinzione stabilita nello stesso articolo, salve le eccezioni seguenti:

Art. 5. Sono scritti sopra carta col bollo ordinario da centesimi 50 a' termini degli articoli 19, numeri 5 e 20, numeri 12, 15, 17 e 19 della legge sulle tasse di bollo:

1° Gli esemplari del bando per le vendite giudiziarie destinati all'affissione in pubblico;

2° Le istanze per ottenere certificati del casellario giudiziale, ed i certificati stessi;

3° I ricorsi per l'ammissione al gratuito patrocinio;

4° I certificati, le copie e gli estratti dei libri dello stato civile e dei relativi documenti rilasciati dai cancellieri dei Tribunali;

5° Gli atti di notorietà riguardanti lo stato civile fatti avanti alle Preture.

Art. 6. Sono scritti sopra carta col bollo ordinario da una lira, a' termini dell'articolo 19, n. 10, della legge sulle tasse di bollo, gli estratti o gli originali delle notificazioni ed altre pubblicazioni da inserirsi nei giornali.

Art. 7. Sono scritti su carta col bollo ordinario da lire 2, a' termini dell'articolo 19, n. 23, della legge sulle tasse di bollo, gli originali degli atti di cauzione in materia penale.

Art. 8. Le tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882 non sono dovute sugli atti di commutazione in rendita delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane, per i quali continuano ad essere applicate le tasse di bollo di cui nelle leggi 8 giugno 1873, n. 1389, 29 giugno 1879, n. 4946 (Serie 2ª), e 25 dicembre 1881, n. 537 (Serie 3ª).

Art. 9. Gli atti degli uscieri si scrivono sulla carta filigranata da lire 3 quando si riferiscano ad affari di competenza della Corte di cassazione, della Corte di appello o del Tribunale, o dei rispettivi presidenti, e da lire 2 in tutti gli altri casi, compresi pure quelli di atti stragiudiziali, diversi dai protesti cambiarii, pei quali nulla è innovato.

Per gli atti esecutivi si usa la carta da lire 3 se l'esecuzione è fatta in base a provvedimento di Corte, o di Tribunale in giudizio di prima istanza, e da lire 2 se in base a provvedimento di pretore o di Tribunale in giudizio d'appello.

Quando l'esecuzione si faccia in base ad altro titolo esecutivo si usa la carta da lire 3 o da lire 2, secondo che l'azione sarebbe di cognizione del Tribunale o del pretore.

Art. 10. Per gli atti dei conciliatori, compresi quelli di esecuzione delle loro sentenze, continua l'uso della carta col bollo da centesimi 10, a' termini dell'articolo 19, n. 1, della legge di bollo, tanto se gli atti sono fatti da inservienti comunali a ciò autorizzati, quanto se sono fatti da uscieri di Pretura.

Gli atti delle contestazioni avanti al pretore sulla esecuzione di sentenze del conciliatore, devono essere fatti sulla carta col bollo da lire 2 prescritta dalla legge 29 giugno 1882.

Quando l'ufficio di conciliatore è esercitato dal pretore nel caso previsto dall'articolo 31 della legge sull'ordinamento giudiziario, ferme le disposizioni del citato articolo 19, n. 1, della legge di bollo, nessun diritto di originale o di copia è dovuto al cancelliere della Pretura per gli atti relativi.

Art. 11. Nelle citazioni per biglietto avanti ai pretori, a' termini dell'articolo 133 del Codice di procedura civile, è fatta in carta libera anche la relazione dell'usciere sulla seguita notificazione.

Questa disposizione è applicabile in tutti gli altri casi in cui le citazioni per biglietto o gli avvisi debbono farsi per espressa disposizione di legge o di regolamento.

Art. 12. La sentenza degli arbitri, che giusta l'articolo 24 del Codice di procedura civile deve essere depositata in cancelleria,

si scrive su carta da bollo da lire 2, e così pure il verbale di deposito ed il decreto del pretore che rende la sentenza esecutiva.

Per gli atti anteriori alla sentenza degli arbitri continua l'uso della carta da lira 1.

Art. 13. Gli atti di procedimento speciale regolati dalle leggi 20 aprile 1871, n. 192 (Serie 2ª), 30 dicembre 1876, n. 3591 (Serie 2ª), e 2 aprile 1882, n. 674 (Serie 3ª), per la riscossione delle imposte dirette, sono esenti dalle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882.

Gli altri atti fatti, a richiesta degli esattori, colla procedura ordinaria civile, sono eseguiti in carta libera, ma le tasse sono notate a debito, per l'azione di ricuperamento, quando le spese non siano poste a carico dell'esattore.

Art. 14. I processi verbali delle cause avanti alle Preture sono stesi ciascuno sopra un foglio di carta filigranata col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882.

Si scrivono di seguito, a' termini dell'articolo 32 della legge di bollo, soltanto i verbali che non possono essere chiusi in una sola giornata, ed i provvedimenti d'istruttoria dati dal pretore alla udienza.

Art. 15. Il foglio d'udienza, prescritto pei Tribunali e per le Corti di appello dall'articolo 248 del regolamento generale giudiziario, è tenuto in carta libera.

I provvedimenti che, sopra contestazione delle parti, i Tribunali e le Corti danno durante l'udienza, sono scritti sopra carta filigranata e bollata giusta la legge 29 giugno 1882, e ne è fatta menzione nel foglio di udienza.

Essi sono conservati in originale nella cancelleria ed inseriti nel volume di cui negli articoli 35, lettera *d*, e 37 del presente regolamento.

I registri prescritti per le cancellerie delle Corti di cassazione nei numeri 1, 5 e 6 dell'articolo 296 del regolamento generale giudiziario sono tenuti in carta libera.

Art. 16. Salvo quanto è disposto nell'articolo 26, n. 5, della legge sulle tasse di bollo, gli atti esecutivi e le copie dei titoli pel ricuperamento di multe e spese di giustizia in materia civile e penale, sono soggetti alle tasse di bollo stabilite dalla legge 29 giugno 1882, le quali vengono notate a debito, per essere riscosse unitamente al credito principale.

Art. 17. Sono scritti sopra carta libera a' termini dell'articolo 21, n. 17, della legge di bollo, gli atti e le sentenze in materia penale, anche quando sono fatti nell'interesse della parte civile, salve le eccezioni seguenti:

1° Nei casi di condanna la domanda di svincolo della cauzione e la copia della relativa ordinanza sono fatte sulla carta prescritta dalla legge 29 giugno 1882. L'originale dell'ordinanza di svincolo si scrive in carta libera;

2° Per le riabilitazioni devono essere in carta bollata l'istanza, i relativi documenti e la copia del parere della Sezione di accusa; l'originale di questo si fa in carta libera.

Qualora però si faccia uso, a norma dell'articolo 2 della legge di bollo, delle copie degli atti in materia penale, sono applicate le tasse di bollo nella misura rispettivamente stabilita dall'articolo 3 della citata legge 29 giugno 1882.

Art. 18. I verbali di giuramento o di immissione in possesso dei funzionari ed uffiziali dell'ordine giudiziario, scritti sul registro stabilito dall'articolo 43 del regolamento generale giudiziario, e le copie di essi fatte per uso d'ufficio non sono soggetti a tassa di bollo.

Si scrivono in carta libera le proposte dei Consigli notarili, i pareri del Pubblico Ministero e le deliberazioni delle Corti di appello concernenti il personale dei notari, gli atti dalla legge richiesti per la formazione delle piante organiche e per la nomina del personale degli Archivi notarili e quelli necessari per l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi degli Archivi stessi.

L'inventario degli atti, volumi e suggelli del notaro tramutato fuori del distretto, sospeso, rinunziante, o defunto, è esente dalla tassa di bollo, a' termini dell'articolo 92 della legge 25 maggio 1879, n. 4900 (Serie 2ª).

Art. 19. Gli atti indicati nell'articolo 3 della legge 29 giugno 1882, quando siano della natura di quelli designati nell'articolo 24 della legge sulle tasse di bollo, sono fatti in carta libera.

Devono essere registrati a debito quelli fra detti atti che sono indicati nella prima parte dell'articolo 5 della stessa legge 29 giugno 1882, quando hanno luogo nei procedimenti civili a patrocinio gratuito o per le Amministrazioni dello Stato.

I cancellieri annotano a debito le tasse di bollo nella misura stabilita da quest'ultima legge e quelle di registro per detti atti dovute, e ne promuovono il ricuperamento nei casi prescritti, secondo le disposizioni del titolo II del presente regolamento.

Art. 20. Per le sentenze e per gli altri atti giudiziari, i quali, giusta l'articolo 5 della legge 29 giugno 1882, ed a' termini della legge sulle tasse di registro (testo unico) sono soggetti a registrazione formale, il pagamento della tassa è fatto direttamente all'ufficio di registro dalle parti o dei loro procuratori.

A questo effetto, entro cinque giorni dalla pubblicazione della sentenza o dalla emanazione dell'atto soggetto a registrazione, i cancellieri devono rimetterlo in originale al ricevitore del registro, accompagnandolo con apposito elenco (Mod. n. 1) in doppio esemplare, uno dei quali viene restituito al cancelliere colla firma del ricevitore.

I cancellieri di Corte e di Tribunale devono spedire ai procuratori, nel giorno stesso della pubblicazione della sentenza, l'avviso di cui nell'articolo 268 del regolamento generale giudiziario, invitandoli ad effettuare il pagamento delle tasse di registro direttamente al ricevitore, a norma dell'articolo 86, n. 2, della legge, e nel termine da essa prefisso. Tale avviso e la relativa notificazione per mezzo di usciere sono scritti in carta libera.

Nelle cause avanti alle Preture la pronunciazione della sentenza costituisce in obbligo il procuratore e la parte di effettuare il pagamento della tassa direttamente al ricevitore, senza bisogno di speciale avviso. Però l'avviso deve essere dato a cura del cancelliere e per mezzo d'usciere, nel giorno stesso della pronunciazione della sentenza, al procuratore od alla parte, se questa abbia eletto domicilio o dichiarata la residenza nel comune in cui ha sede la Pretura. L'avviso e la relativa notificazione sono scritti in carta libera, ed all'usciere è dovuto il diritto di cui nell'articolo 245 della tariffa civile.

Art. 21. Per gli atti diversi da sentenza, soggetti a registrazione formale, il cancelliere di Corte, di Tribunale o di Pretura, deve invitare le parti nel momento stesso della compilazione o della sottoscrizione dell'atto ad eseguire il pagamento della tassa di registro nel termine di legge, e del dato invito fa annotazione a' piedi dell'atto.

Il ricevitore eseguisce la registrazione non appena le parti o i loro procuratori la richiedono e facciano il pagamento delle tasse dovute.

Il cancelliere, avuta la restituzione dell'originale dell'atto, prende nota, nella colonna 6 del repertorio, della registrazione o dell'articolo inscritto nel campione dal ricevitore.

Decorso il termine dalla legge prescritto, il ricevitore cura la riscossione delle tasse e delle sopratasse incorse direttamente dalle parti o dai loro procuratori, a norma degli articoli 86 e 93 della legge di registro.

Se nel detto termine non sia stato eseguito il pagamento, il cancelliere, nei cinque giorni successivi, deve ritirare gli originali trasmessi, sui quali il ricevitore appone il suo *visto*, con indica-

zione dell'articolo inscritto nel campione, fermo restando quanto è disposto nel capo I, titolo IV, della legge di registro. Gli originali medesimi sono ripresentati, a richiesta del ricevitore stesso, per essere muniti della nota di registrazione quando le parti effettuano il pagamento.

Qualora il cancelliere ommetta di comunicare al ricevitore nel termine stabilito l'atto per la registrazione, e di far notificare ai procuratori od alle parti l'avviso come sopra prescritto, oppure di darlo al momento della compilazione o della sottoscrizione dell'atto, incorre nella responsabilità di cui negli articoli 73 e 93 della legge di registro.

Queste disposizioni non sono applicabili alle sentenze di vendita, la cui registrazione è sempre fatta a cura del cancelliere.

In quelle Preture che hanno sede in località dove non vi è ufficio di registro, le parti, pronunciata la sentenza, possono consegnare l'ammontare dovuto per tassa di registro al cancelliere, affinchè lo trasmetta al ricevitore unitamente alla sentenza.

In questo caso il cancelliere segna a margine dell'originale sentenza ed in presenza della parte l'ammontare ricevuto, salvo al ricevitore di procedere verso le parti qualora la somma fosse insufficiente.

Capo II. — *Degli atti di cancelleria.*

Art. 22. Per ciascuna causa avanti alle Preture è formato un fascicolo in cui si inseriscono per ordine cronologico i processi verbali nei quali sono riferiti i fatti e le dichiarazioni di cui è parola nella sezione I, capo V, titolo IV, libro primo, del Codice di procedura civile, i verbali degli esami dei testimoni, gli atti di giuramento delle parti e dei periti, le relazioni di questi, gli atti di visita sul luogo, ed in generale tutti gli atti istruttorii che devono rimanere depositati nella cancelleria, compresi quelli di esecuzione.

Le sentenze ed i verbali di conciliazione sono custoditi separatamente come è prescritto nell'articolo 34.

Le procure, gli atti di citazione, le domande, le difese ed i documenti prodotti vengono raccolti in volumi a cura delle parti, le quali hanno obbligo di depositarli in cancelleria appena la causa sia chiusa per la pronunciazione della sentenza.

Art. 23. Anche per le tutele e per le cure, ed in generale per ogni affare di volontaria od onoraria giurisdizione, è formato il corrispondente fascicolo, nel quale si inseriscono tutti gli atti che all'affare medesimo si riferiscono.

Art. 24. Ogni fascicolo ha una copertina ed un elenco, e porta un numero progressivo. Gli atti sono posti in elenco e numerati progressivamente in tutti i mezzi fogli in continuazione dal primo all'ultimo del fascicolo, ommettendo soltanto quelli non scritti, i quali devono essere annullati con due linee in croce, diagonalmente e nelle due facciate.

Tutti i fascicoli devono essere conservati diligentemente in cancelleria, secondo il loro ordine progressivo, in buste portanti al di fuori la indicazione del numero dei fascicoli che contengono, ed è vietato di asportarli dall'ufficio.

Art. 25. Nelle cancellerie di Pretura è tenuta una rubrica generale alfabetica dei cognomi e nomi e paternità di tutte le parti.

Art. 26. Per l'esecuzione di quanto è disposto nell'articolo 50 del Codice di procedura civile, chi presenta la istanza od il ricorso deve consegnare al cancelliere anche la carta bollata prescritta dalla legge 29 giugno 1882, perchè sia fatta la copia da custodirsi in cancelleria nell'apposito volume o nel fascicolo, quando si debba restituire al producente l'originale istanza o ricorso col provvedimento.

È fatta eccezione per i decreti scritti in fine degli atti di citazione e delle comparse che si restituiscono in originale, senza tenerne copia.

Nei casi di cui negli articoli 375, parte seconda, 376, 377, 379, 571 e 778 e seguenti del Codice di procedura civile, è consegnata al producente copia del ricorso, della nota delle spese e del provvedimento. L'originale è inserito nell'apposito volume, o nel fascicolo. Gli allegati si restituiscono al producente.

Art. 27. Il provvedimento col quale il presidente rimette le parti avanti al Collegio, nel caso previsto nell'articolo 379 del Codice di procedura civile, è scritto di seguito al verbale compilato per far constare della non seguita conciliazione.

Quando le parti non abbiano fatte le comparse conclusionali, le ragioni esposte all'udienza, giusta l'articolo 260 del regolamento generale giudiziario, sono scritte in forma di processo verbale sopra carta filigranata col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882, facendosene menzione nel foglio di udienza.

La sentenza è scritta sopra foglio separato.

Art. 28. Ogniqualvolta debbasi inscrivere la causa a ruolo, il procuratore presenta al cancelliere la nota redatta in carta col bollo prescritto dalla legge del 29 giugno 1882 e con tutte le indicazioni richieste dal registro di cui nell'articolo 35, n. 1.

Il cancelliere segna sull'atto esibito la data e il numero della seguita inscrizione, e trattiene la nota fino a causa ultimata.

Se la parte che inscrive la causa sia stata ammessa al beneficio del gratuito patrocinio, deve inoltre esibire la deliberazione della Commissione.

Art. 29. Per la esecuzione di quanto è prescritto nell'articolo 390 del Codice di procedura civile, il cancelliere nell'atto stesso in cui appone nella pubblica udienza il *visto* sulle comparse conclusionali, verifica se ciascuna comparsa abbia la copia in forma legale che dev'essere comunicata all'altra parte; e di questo adempimento prende nota nel foglio d'udienza.

In mancanza delle copie legali, l'autorità giudiziaria applica al procuratore la multa di cui nell'articolo 352 del Codice di procedura civile.

Art. 30. Per ogni giudizio di vendita e di graduazione, come per ogni giudizio di distribuzione del denaro ricavato dalle esecuzioni mobiliari, è formato un volume, a' termini degli articoli 234 e 236 del regolamento generale giudiziario, ed i volumi sono conservati in apposite buste, in ordine progressivo.

La istanza per la trasmissione del volume nei casi indicati negli articoli 234 e 239 del predetto regolamento è fatta sulla carta filigranata prescritta dalla legge 29 giugno 1882.

La trasmissione però è fatta d'ufficio, senza spesa, con piego raccomandato, ed è accompagnata da un doppio elenco degli atti. Uno di questi elenchi, firmato dal cancelliere che riceve gli atti, è restituito a colui che li ha rimessi, il quale lo conserva al posto del volume mancante.

Terminato il giudizio d'appello, il cancelliere del Tribunale o della Corte restituisce d'ufficio, senza spesa, il volume al cancelliere mittente che, in prova di ricevuta, gli rimanda l'esemplare dell'elenco che conservava.

La trasmissione non è fatta quando l'appello non impedisce l'esecuzione anche parziale della sentenza di omologazione. In questo caso l'appellante fa a proprie spese estrarre copia di quegli atti che abbiano relazione coi capi appellati, per farne produzione nel giudizio d'appello.

In caso di dubbio provvede il presidente del Tribunale.

Art. 31. Per gli effetti di cui nell'articolo 561 del Codice di procedura civile, ogni usciere richiesto di eseguire una notificazione di qualche atto di opposizione a sentenza contumaciale o di appello, deve darne immediatamente avviso per iscritto al cancelliere da cui dipende, il quale ne prende nota in fine o nel margine della sentenza originale, oppure ne dà subito partecipazione al cancelliere dell'autorità giudiziaria che pronunciò la sentenza, affinchè faccia esso l'annotazione.

Le contravvenzioni alla presente disposizione sono punite coll'ammenda di lire 10 per ciascuna, che si applica a norma degli articoli 282 e 285 del regolamento generale giudiziario.

CAPO III. — *Dei registri di cancelleria.*

Art. 32. In tutte le cancellerie giudiziarie si tengono *registri* in carta libera per accertare la formazione, la presentazione ed il movimento degli atti e *volumi* corredati di analoga rubrica alfabetica, per raccogliere e conservare gli atti medesimi.

Art. 33. In ogni cancelleria si devono tenere, oltre quelli prescritti da leggi e regolamenti speciali, i seguenti registri:

1° Registro cronologico (Mod. n. 2);

2° Registro delle richieste e delle spedizioni delle copie (Mod. n. 3);

3° Registro o protocollo della corrispondenza del cancelliere (Mod. n. 4);

4° Registro delle permissioni di assenza, anche all'effetto di cui nell'articolo 100 del regolamento generale giudiziario (Mod. n. 5);

5° Registro a matrice per i depositi giudiziari (Mod. n. 6);

6° Registro a matrice per gli ordini di restituzione dei depositi (Mod. n. 7);

7° Registro di discarico dei depositi (Mod. n. 8);

8° Registro delle spese d'ufficio (Mod. n. 9);

9° Registro a matrice per i *buoni* per le spese d'ufficio (Mod. n. 10);

10. Registro dei processi verbali di giuramento o di immissione in possesso dei funzionari ed uffiziali giudiziari di cui nell'articolo 43 del regolamento generale giudiziario.

Si conservano in speciali volumi:

a) Le lettere pervenute alla cancelleria;

b) I provvedimenti disciplinari e contravvenzionali;

c) Le circolari delle autorità superiori;

d) Le domande per visione e quelle per spedizione di copie, estratti e certificati in materia penale;

e) I verbali di giuramento di persone non appartenenti all'ordine giudiziario.

Art. 34. I cancellieri di Pretura devono tenere, oltre i registri indicati nell'articolo precedente:

1° Il registro dei processi verbali di udienza di cui nell'articolo 192, n. 1, del regolamento generale giudiziario (Mod. n. 11);

2° Il registro delle tutele dei minori o degli interdetti (Mod. n. 12);

3° Il registro delle cure degli emancipati o degli inabilitati (Mod. n. 13).

Conservano cuciti in apposito volume, munito di rubrica alfabetica, i verbali di conciliazione e le sentenze, comprese quelle degli arbitri coi decreti che le rendono esecutorie.

Art. 35. I cancellieri dei Tribunali civili, oltre ai registri di cui nell'articolo 33, devono tenere:

1° Il registro delle cause civili e commerciali destinato a far fede dei depositi, delle inscrizioni a ruolo, e degli altri adempimenti prescritti dagli articoli 158, 159, 166, 173, 390, 393, 394 e 395 del Codice di procedura civile, nonchè delle delegazioni, distribuzioni ai magistrati, e delle restituzioni degli atti alle parti (Mod. n. 14);

È fatta facoltà al presidente di autorizzare che si tenga un registro separato per le delegazioni, distribuzioni e restituzioni in quelle cancellerie di Tribunale o Corte nelle quali ciò fosse assolutamente richiesto dalle esigenze del servizio;

2° Il ruolo di udienza di cui nell'articolo 226 del regolamento generale giudiziario;

3° Il foglio di udienza giusta l'articolo 248 del regolamento predetto;

4° Il registro delle presentazioni e delle restituzioni dei ricorsi (Mod. n. 15);

5° Il registro delle domande di collocazione, e dei giudizi di graduazione e di purgazione dalle ipoteche (Mod. n. 16);

6° Il registro per gli estratti delle sentenze d'interdizione o di inabilitazione (Mod. n. 17);

Conservano inseriti in distinti volumi:

a) Le sentenze in cause civili e commerciali, e quelle d'interdizione e di inabilitazione;

b) Gli originali ricorsi coi relativi provvedimenti;

c) Le copie dei ricorsi e dei provvedimenti di cui nell'art. 50 del Codice procedura civile, quando non se ne debbano conservare gli originali;

d) I processi verbali e tutti gli atti istruttorii di giurisdizione contenziosa;

e) Gli atti ed i provvedimenti originali in materie diverse dalle suindicate, fra cui le sentenze di ricusazione, ed i decreti di speciale competenza del presidente;

f) Le sentenze di deliberamento;

g) I giudizi di vendita e quelli di graduazione di cui nell'articolo 286 del regolamento generale giudiziario;

h) Le copie delle sentenze delle Corti di cassazione, giusta l'articolo 548 del Codice di procedura civile.

Art. 36. Oltre i registri e volumi di cui nel precedente articolo 33, nelle cancellerie dei Tribunali di commercio sono pure tenuti quelli indicati nei numeri 1, 2, 3 e 4, e sotto le lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* ed *h* dell'articolo 35, nonchè quelli prescritti dal Codice di commercio e dai relativi regolamenti.

Art. 37. I cancellieri delle Corti di appello devono tenere, oltre i registri indicati nell'articolo 33, anche quelli di cui nei numeri 1, 2, 3 e 4 del precedente articolo 35, più il registro per la trascrizione dei Regi decreti di legittimazione, e conservano, come i cancellieri dei Tribunali civili, gli atti nei distinti volumi accennati sotto le lettere *a*, *b*, *c*, *d*, *e* ed *h* dell'articolo medesimo.

Art. 38. Nel registro cronologico, di cui nel n. 1 dell'articolo 33, devono essere inscritti, immediatamente dopo la loro formazione, soltanto gli atti originali compilati dai cancellieri o compiuti col loro intervento in materia contenziosa, di onoraria giurisdizione e di esecuzione, tanto se scritti in carta filigranata quanto se in carta libera.

In margine di ciascun atto deve essere indicato il numero di inscrizione nel registro cronologico.

Art. 39. Il registro cronologico è numerato e firmato in ciascun mezzo foglio dal presidente per le Corti di cassazione, per le Corti di appello e pei Tribunali, e dal pretore per le Preture.

I presidenti possono a questo scopo delegare un consigliere od un giudice.

Per la ommessa inscrizione nel registro cronologico di qualche atto, come per la mancata annotazione in margine degli atti del corrispondente numero, i cancellieri sono puniti a' termini dell'articolo 286 del regolamento generale giudiziario.

Art. 40. Cessa l'obbligo di inscrivere gli atti degli uscieri nel registro cronologico.

Però, fermo quanto è disposto nell'articolo 110, n. 3, della legge sulle tasse di registro per gli atti soggetti a registrazione formale, tutti gli atti degli uscieri devono essere inscritti prima di essere eseguiti, ed appena ricevutane la richiesta, nel repertorio prescritto dalle istruzioni Ministeriali del 20 giugno 1877, pubblicate in base al Regio decreto 15 gennaio 1865, n. 2129, e gli uscieri devono presentare simultaneamente il repertorio e gli atti al cancelliere, il quale appone sull'originale e sulla copia il *visto* colla firma.

Quando gli uscieri sono richiesti di eseguire notificazioni di uno stesso atto a più persone ed a questo scopo sono necessarie più copie dell'atto medesimo, devono presentare tutte le copie pre-

vettivamente al cancelliere, il quale verifica se sono nel numero corrispondente alle persone alle quali deve farsi la notificazione, appone su ciascuna copia un numero speciale progressivo oltre al numero del repertorio, e si firma sull'originale e sulle copie.

Quando non sia possibile inscrivere un atto nel repertorio prima dell'esecuzione, lo si inscrive nel giorno stesso in cui fu eseguito od appena l'usciere sia rientrato in residenza, facendo del motivo del ritardo annotazione nella colonna delle osservazioni.

Le contravvenzioni a queste disposizioni commesse dagli uscieri e dal cancelliere o dal funzionario specialmente incaricato sono punite a' termini dell'articolo precedente.

Art. 41. Nulla è innovato quanto ai registri in materia penale indicati nell'articolo 400 del regolamento generale giudiziario.

Sono però soppressi i registri d'inserzione per le dichiarazioni di appello e di ricorso in cassazione, le quali si uniscono in originale agli atti del procedimento.

In tutte le cancellerie è tenuto apposito registro (Mod. n. 18), nel quale sono notate in ordine strettamente cronologico le dichiarazioni d'appello o di ricorso e la presentazione dei motivi.

Le copie autentiche dei Regi decreti di riabilitazione di cui nell'articolo 844 del Codice di procedura penale sono raccolte in apposito volume.

Art. 42. Oltre i registri di cui negli articoli precedenti, in tutte le cancellerie deve essere tenuto un elenco generale di tutti i fascicoli, volumi e registri esistenti in archivio.

Art. 43. Quando un cancelliere cessa dal prestare servizio deve essere accertato sulla base dell'elenco se esistono tutti i fascicoli, volumi e registri, e ne è fatta regolare consegna al successore, insieme al libretto della Cassa postale di risparmio di cui nell'articolo 79, previo il riscontro giusta l'articolo 89.

Capo IV. — *Della spedizione delle copie, della visione degli atti, delle indennità di trasferta ai funzionari, e dei diritti degli uscieri.*

Art. 44. Nel registro indicato nel n. 2 dell'articolo 33 si notano in ordine cronologico le richieste delle parti per la spedizione delle copie.

Il cancelliere deve spedire le copie gratuitamente, seguendo l'ordine delle domande e senza ritardo, tenuto conto della entità della scritturazione e delle esigenze del servizio.

In caso di ritardo o di reclamo delle parti interessate, e nei casi di urgenza, provvede il pretore od il presidente.

Le copie devono essere scritte in modo chiaro e corretto.

Avverandosi irregolarità, ritardi non giustificati od abusi, i funzionari che se ne rendono colpevoli sono assoggettati alle pene disciplinari stabilite nella legge sull'ordinamento giudiziario.

Anche gli originali e le copie degli atti che si fanno dagli uscieri, dai procuratori o dalle parti, devono essere scritte in modo chiaro e corretto, e, in caso contrario, il cancelliere può rifiutare di ricevere o di dar corso all'atto.

Nascendo contestazione, provvede il pretore od il presidente.

Art. 45. Qualora un procuratore rappresenti più persone deve limitare la domanda ad una sola copia, a meno che l'interesse delle singole persone non sia diverso.

La copia spedita dal cancelliere non può essere consegnata alla persona alla quale si deve notificare, ma può servire soltanto per l'originale in base al quale si estende la copia da notificarsi, restituendo l'originale colla relazione d'usciere a chi ha richiesta la notificazione.

Sugli originali di qualunque atto il cancelliere fa menzione della persona a cui domanda fu fatta la copia, segnandone la data.

Art. 46. Per effetto dell'eccezione stabilita nell'articolo 6 della legge 29 giugno 1882, gli imputati, gli accusati, le parti civili ed i loro difensori che vogliono prendere copie non autentiche degli atti processuali nel corso del giudizio, in conformità di quanto è disposto negli articoli 335, 383 e 463 del Codice di procedura penale, debbono farsele a propria cura, quand'anche si tratti di persone ammesse al gratuito patrocinio.

Art. 47. Nessuna copia autentica, nessun certificato od estratto di atti in materia penale può spedirsi senza previa autorizzazione del Pubblico Ministero, fatta eccezione pei casi in cui tale autorizzazione è dalla legge riservata al presidente, al Collegio, od al pretore.

La domanda è scritta sopra carta bollata da centesimi 50, e le copie autentiche, i certificati, o gli estratti sono fatti sopra carta col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882.

Sono eccettuate le copie delle sentenze in seguito a dibattimento, le quali possono essere spedite senza preventiva autorizzazione; queste però prima di essere consegnate alla parte richiedente devono essere presentate pel *visto* al Pubblico Ministero od al pretore.

Il *visto* si appone da essi colla data e col bollo d'ufficio.

Per le visioni si osserva quanto è disposto nell'articolo 50 del presente regolamento.

Art. 48. I cancellieri devono spedire le copie richieste d'ufficio nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato per uso amministrativo.

La richiesta però deve sempre essere fatta dal capo della Amministrazione centrale o provinciale e limitata ad una sola copia per ogni atto, e non può essere ripetuta, salvo quanto è disposto nell'articolo 117 della legge di registro.

Art. 49. Chiunque richiede alla cancelleria la formazione di un atto o di una copia deve consegnare tanti fogli di carta col bollo prescritto quanti ne vengono dal cancelliere reputati necessari per l'atto richiesto e per quelli che ne possono essere la conseguenza.

Quando quest'atto non sia di immediata esecuzione, il cancelliere dà al richiedente ricevuta del fatto deposito, ove la dimandi.

Per la carta bollata occorrente alle sentenze il deposito è fatto:

a) Avanti alle Corti di cassazione dal ricorrente all'atto della presentazione del ricorso: senza di che il presidente non può mettere la causa a ruolo di udienza;

b) Avanti alle Corti d'appello ed ai Tribunali al momento della inscrizione della causa a ruolo, dal procuratore che la richiede: in mancanza il cancelliere non ha obbligo di fare l'inscrizione;

c) Avanti alle Preture prima dell'udienza in cui si avrebbe a trattare la causa, dalla parte diligente: altrimenti non sarà trattata.

In caso di dissenso sull'entità del deposito provvede il presidente od il pretore.

L'insufficienza del deposito non dispensa il cancelliere dall'obbligo di scrivere immediatamente l'originale della sentenza, com'è prescritto nell'articolo 266 del regolamento generale giudiziario, salvo il suo diritto a rimborso contro le parti o i procuratori, mediante ordine di pagamento rilasciato dal presidente o dal pretore, in carta libera, ed a forma dell'articolo 379 del Codice di procedura civile.

Art. 50. La visione degli atti esistenti in cancelleria relativi ad affari definiti, nei casi in cui non è vietata dalla legge, è consentita dal cancelliere dietro domanda in iscritto fatta:

a) Avanti alle Preture, ai Tribunali e alle Corti di appello sopra carta da centesimi 50 a' termini del n. 15 dell'articolo 20 della legge di bollo, modificato dall'articolo 7 della legge 11 gennaio 1880, n. 5430 (Serie 2ª);

b) Avanti alle Corti di cassazione sopra carta da lira 1, giusta il n. 32 dello stesso articolo 20.

Le domande sono conservate dal cancelliere nel volume di cui nella lettera *d* dell'articolo 33.

Non è necessaria la domanda scritta per la visione degli atti concernenti affari non definiti, o fatti entro un anno innanzi al giorno in cui se ne chiede visione.

Art. 51. Ad eccezione di quanto è disposto nel penultimo capoverso dell'articolo 21, e dei depositi giudiziarii di cui nel titolo III del presente regolamento, i cancellieri non possono ricevere dalle parti alcuna somma in danaro sotto qualsivoglia titolo o per qualsivoglia atto in originale od in copia.

Continuano però a ricevere dalle parti e dall'erario le indennità di trasferta e di soggiorno loro competenti a' termini di legge per l'esecuzione di atti in materia civile e penale fuori di residenza, e non hanno obbligo di renderne conto, ma devono sopperire in proprio alle spese occorrenti.

Art. 52. Pei diritti di chiamata nelle cause civili e nelle vendite all'incanto, come pure per quelli di notificazione dell'avviso prescritto nell'articolo 268 del regolamento generale giudiziario e nell'articolo 20 del presente, che sono dovuti agli uscieri a' termini degli articoli 245, 268, 269, 270, 271, 274, 277 e 278 della tariffa civile, presso i Tribunali e le Corti dove tali diritti erano prelevati sulle somme anticipate dai procuratori per le cause civili, gli uscieri medesimi possono convenire in ogni anno col Consiglio di disciplina dei procuratori il modo ed il tempo del ricuperamento dei detti diritti. La convenzione è fatta entro il mese di dicembre di ogni anno pei diritti dell'anno successivo.

TITOLO II.

Disposizioni concernenti il ricuperamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale.

Capo I. — *Degli esattori giudiziali.*

Art. 53. A termini dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882 il Governo può dare in appalto il ricuperamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale, tanto per un solo ufficio giudiziario, come per una o più circoscrizioni di Tribunale.

Art. 54. Il ricuperamento si estende a tutte le spese in materia civile prenotate a debito nei registri di cancelleria ed a tutte quelle pene pecuniarie e spese di giustizia penale delle quali, secondo l'articolo 40 delle istruzioni vigenti per l'esecuzione della tariffa in materia penale, è affidata la riscossione al cancelliere.

Art. 55. L'appalto è conferito mediante pubblico incanto, o in seguito a trattative a licitazione privata, osservate le norme del regolamento generale di contabilità, i capitolati d'oneri e le speciali istruzioni che a seconda dei casi saranno date d'accordo fra il Ministero di Grazia e Giustizia e quello delle Finanze.

Capo II. — *Della esazione mediante i cancellieri.*

Art. 56. I cancellieri incaricati di fare gli atti di riscossione in esecuzione del citato articolo 7 della legge, devono osservare le norme delle tariffe vigenti, salve le speciali prescrizioni contenute nel presente capo.

Art. 57. Ancorchè una sentenza sia stata denunciata in Appello od in Cassazione, gli atti per la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia penale sono in qualunque caso fatti dal cancelliere dell'autorità giudiziaria che ha pronunciato in primo grado, ed a lui spetta di compilare la nota definitiva delle spese stesse e di inscriverla nel registro di cui nell'articolo 209 della tariffa penale.

Nel caso di desistenza, gli atti per la riscossione sono devoluti al cancelliere dell'autorità giudiziaria che pronunciò sulla desistenza medesima.

In materia civile la nota definitiva delle spese è fatta dal cancelliere dell'autorità che ha pronunciato in secondo grado od in sede di rinvio, ed a lui spetta agire per la riscossione di tutte le spese, comprese quelle di cassazione, le quali vengono liquidate nella Corte di merito se nella sentenza di cassazione non è stato provveduto.

Art. 58. Il cancelliere procede per la riscossione dei crediti di cui nel precedente articolo mediante rogatoria al cancelliere del luogo di residenza dei debitori, il quale deve far eseguire gli atti occorrenti e rimetterli al richiedente.

Art. 59. Il Pubblico Ministero presso le Corti ed i Tribunali è tenuto a sorvegliare che nei casi di giudizi di cassazione appena pubblicata la sentenza, e nei casi di giudizi d'appello appena passata in giudicato, siano restituiti i processi alla cancelleria competente per la compilazione della nota delle spese (Mod. n. 19). Questa deve essere fatta nel termine di venti giorni dal ricevimento del processo, e la data del ricevimento deve essere segnata personalmente dal cancelliere o dal funzionario da lui incaricato nel registro generale delle cause penali.

Nelle Preture la data d'arrivo alla cancelleria dei processi penali dal Tribunale è controllata dal pretore, con menzione nel margine del registro generale.

Art. 60. Nelle cause civili, pronunziata la sentenza, quando si debba far luogo al rimborso delle spese, il cancelliere od il funzionario da lui incaricato, nel termine di giorni quindici deve compilare, in carta libera, la nota delle spese occorse e delle tasse e diritti, estraendola dal registro di cui nell'articolo 423 della tariffa civile (Mod. nn. 20 e 21).

Tale nota in doppio è, insieme agli atti della causa, trasmessa al ricevitore del registro che, riscontratane l'esattezza o fattevi le opportune rettificazioni, ne restituisce un esemplare col suo *visto*. Su questo esemplare può essere steso l'ordine di pagamento.

Art. 61. Il cancelliere od il funzionario da lui incaricato, nel termine di giorni quindici dalla notificazione della sentenza, se in grado di appello, o dal passaggio in giudicato se in prima istanza, deve provocare l'ordine di pagamento dalla competente autorità.

Art. 62. Il debitore deve pagare direttamente all'ufficio del registro designato nell'avviso di pagamento.

L'avviso indicherà in modo distinto ed in totalità le somme dovute per pene pecuniarie, spese anticipate, bollo, registro e diritti ai vari ufficiali (Mod. nn. 22 e 23).

Art. 63. Una copia dell'avviso di pagamento che il cancelliere deve spedire al debitore viene contemporaneamente spedita al ricevitore del registro.

Art. 64. Quando il debitore si presenti per pagare, il ricevitore esamina se la somma offerta corrisponda a quella designata nell'avviso di cui nell'articolo precedente.

Eseguito il pagamento, il ricevitore ne avverte immediatamente il cancelliere, indicandogli la data ed il numero della quitanza, di cui prende nota nel registro, nel margine dell'articolo di credito (Mod. n. 24).

Il debitore deve presentare al cancelliere la quitanza perchè ne estragga copia a norma dell'articolo 7 della legge 29 giugno 1882.

Vista la quitanza o ricevuto l'avviso, il cancelliere, quando si tratti di spese penali, spedisce al ricevitore copia della nota perchè faccia la ripartizione delle somme a' termini di legge.

Art. 65. Se dieci giorni dopo la scadenza del termine prefisso nell'avviso di pagamento il cancelliere non ha avuto notizia che il debitore abbia pagato il debito, procede agli atti esecutivi.

Art. 66. Quando un debitore si presenta al ricevitore per pagare, dopo trascorsi i dieci giorni dalla scadenza del termine indicato nell'avviso di pagamento, il ricevitore medesimo, prima di fare la quitanza a saldo, deve interpellare il cancelliere che ha spedito l'avviso, per conoscere se nel frattempo sono state fatte altre spese (Mod. n. 25), nel qual caso il cancelliere gli trasmette immediatamente la nota suppletiva se trattasi di spese civili, o la nota intera se di spese penali.

Intanto però, e quando non si possa fare subito l'accertamento, il ricevitore accetta la somma che il debitore gli offre secondo l'avviso od il precetto, con espressa riserva della prosecuzione degli atti in caso di insufficienza.

Art. 67. Il ricevitore, entro quindici giorni dall'effettuata riscossione, deve spedire agli aventi diritto le somme rispettivamente loro dovute e come sono indicate nelle note comunicategli, facendosene dare quitanza.

Art. 68. In caso di esecuzione forzata l'uffiziale che vi procede versa immediatamente la somma ricavata nell'ufficio di registro fino alla concorrenza del credito.

Se l'ufficio di registro, presso il quale è inscritto l'articolo di campione, trovasi in giurisdizione diversa da quella dell'uffiziale procedente, la somma è trasmessa all'ufficio stesso, mediante vaglia postale, la cui spesa sarà detratta dalla somma medesima.

Art. 69. Qualora la somma ricavata ecceda l'importo del credito, l'eccedenza è dal cancelliere ritirata e versata nell'ufficio postale come deposito giudiziario, colle norme dell'articolo 73 e seguenti.

Colle stesse norme è fatto il versamento nell'ufficio postale delle somme ricavate, qualora sulle medesime pendessero contestazioni.

Per la restituzione delle somme suindicate provvede il pretore od il presidente a norma dell'articolo 84, oppure l'autorità giudiziaria competente, se v'ha contestazione.

Art. 70. Ogni usciere che notifica una sentenza civile in cui sia interessata persona ammessa al gratuito patrocinio deve darne immediato avviso per mezzo del suo cancelliere, alla cancelleria ove è aperto l'articolo di credito, indicando la data e l'importo della notificazione. Le contravvenzioni alla presente disposizione sono punite come nel capoverso dell'articolo 31.

Art. 71. Nel mese di dicembre di ogni anno il cancelliere deve fare lo spoglio di tutti gli articoli inscritti nel registro di cui nell'articolo 423 della tariffa civile, per verificare se vi siano cause nelle quali non siasi fatto alcun atto nel corso dell'anno. Rinvenendone, deve assumere le opportune informazioni per assicurarsi se la causa sia stata transatta od in altro modo abbandonata. Quando da tale verificazione risulti che una sentenza non sia stata notificata entro sei mesi dalla pubblicazione, il cancelliere deve far notificare, entro venti giorni, la parte dispositiva per gli effetti indicati nell'articolo 9 della legge 19 luglio 1880, numero 5536 (Serie 2ª), alla *D*, e negli altri dieci giorni successivi alla notificazione deve chiedere l'ordine di pagamento.

Del pari deve procedere agli atti di riscossione per i crediti dipendenti dalle cause transatte, perente, o abbandonate.

Art. 72. Alla fine di ogni trimestre i cancellieri devono trasmettere per via gerarchica al Ministero di Grazia e Giustizia un prospetto degli articoli inscritti nei campioni, e delle riscossioni o degli annullamenti fatti secondo le speciali istruzioni che saranno date dal Ministero predetto.

TITOLO III.

Disposizioni concernenti i depositi giudiziari e il pagamento delle spese di giustizia.

Capo I. — *Dei depositi giudiziari e delle Casse di risparmio postali.*

Art. 73. Tutti i depositi in danaro che ai termini delle vigenti leggi civili e penali devono essere fatti nelle cancellerie giudiziarie, compresi quelli per cauzione, quelli per concorrere agli incanti e quelli per spese giudiziali, possono essere fatti dalle parti o nelle cancellerie stesse, oppure direttamente nell'ufficio postale che tiene il conto corrente colla cancelleria, secondo l'articolo 78, o nella Cassa dei Depositi e Prestiti.

I depositi in titoli del Debito pubblico devono essere fatti esclusivamente nella Cassa dei Depositi e Prestiti, o nelle cancellerie.

Sono pure depositate nell'ufficio postale le somme provenienti da esecuzioni forzate e quelle ricavate dalla vendita di corpi di reato; e l'autorità giudiziaria può ordinare il deposito nello stesso ufficio anche delle somme sequestrate nei procedimenti penali, quando non reputi necessario conservarle nelle identiche specie.

Art. 74. Per i depositi nelle cancellerie i cancellieri rilasciano quitanza, da staccarsi dal registro a matrice di cui nel n. 5 dello articolo 33.

Anche quelli fatti nell'ufficio postale sono dai cancellieri inscritti nel detto registro quando le parti esibiscono loro la ricevuta di cui nel primo capoverso dell'articolo 81.

Art. 75. Tutte le somme ricevute dai cancellieri a' termini dello articolo precedente devono essere da essi consegnate nel giorno stesso, od al più tardi nel successivo, all'ufficio postale, e quando si tratti di titoli del Debito pubblico alla Cassa dei Depositi e Prestiti, colle norme stabilite dal regolamento 9 dicembre 1875, n. 2802 (Serie 2ª). Nel giorno stesso del deposito devono presentare pel *visto* del presidente o del pretore il relativo libretto o la polizza.

Art. 76. Occorrendo di eseguire pagamenti per spese giudiziali e per rimborsi, il cancelliere può valersi dei fondi ricevuti in deposito in quello stesso giorno in cui deve avvenire il pagamento, anzichè prelevare danaro dalla Cassa di risparmio.

Però dell'uso fatto delle somme ricevute deve dare immediata giustificazione al presidente od al pretore e versare di mano in mano ogni eccedenza nell'ufficio postale, secondo le norme stabilite nel precedente articolo.

Art. 77. Nel caso di deposito in valute non aventi corso nel Regno, i cancellieri le consegnano al locale ufficio di posta, che le invia alla Direzione generale. Questa ne cura il cambio in valute nazionali, e ne trasmette l'importo colla fattura del cambio all'ufficio speditore, che lo inscrive nel conto corrente della cancelleria.

Art. 78. Per l'esecuzione di quanto è prescritto nei precedenti articoli, ciascuna cancelleria tiene un conto corrente infruttifero pei depositi giudiziari col locale ufficio di posta, o con uno di questi se ve ne hanno più.

Tutti i depositi sono portati a credito della cancelleria, sia che le parti li abbiano fatti nelle cancellerie stesse, e queste li abbiano successivamente versati agli uffici di posta, sia che le parti medesime li abbiano fatti direttamente negli uffici predetti.

Art. 79. Il conto corrente fra ciascuna cancelleria ed il locale ufficio di posta è tenuto su di un libretto in doppio originale, l'uno dei quali deve essere custodito dal cancelliere, e l'altro dall'ufficio postale.

Nell'atto dell'apertura di ciascun conto deve essere intestato il libretto a favore della cancelleria, ed amendue gli originali di esso debbono essere sottoscritti nel foglio di frontespizio dall'ufficiale di posta e dal cancelliere e vidimati dal pretore o dal presidente del Tribunale o della Corte.

Art. 80. Quando qualche libretto sia esaurito, l'ufficio di posta ne rilascia un altro, trasportandovi il residuo credito risultante dal libretto precedente.

Spetta alla Direzione generale delle poste di duplicare su richiesta dei suoi uffici o dei cancellieri i libretti smarriti, o in qualunque modo distrutti.

Art. 81. Gli uffici di posta rilasciano ricevuta, da staccarsi da apposito libro a matrice, dei depositi che ricevono tanto se fatti dai cancellieri, quanto se fatti dalle parti.

Queste debbono consegnare subito tali ricevute alla cancelleria perchè il deposito sia inscritto nel relativo registro.

Se i depositi sono fatti dai cancellieri, questi devono contemporaneamente esibire il libretto di conto corrente all'ufficio di posta,

il quale inscrive i depositi stessi tanto nel libretto esibito dal cancelliere, quanto nel proprio.

Se sono fatti direttamente dalle parti, l'ufficio di posta li inscrive soltanto nel libretto proprio, salvo ad aggiungerli in quello del cancelliere quando viene presentato per la inscrizione di deposito da lui direttamente fatto, oppure quando lo presenti per il riscontro di cui nell'articolo 89.

L'ufficio postale deve partecipare immediatamente ciascun deposito alla Direzione generale con apposito vaglia.

Art. 82. La Direzione generale delle poste tiene un duplicato del conto corrente fra i suoi uffici e le singole cancellerie e vi accredita i depositi che le sono partecipati giusta quanto è disposto nell'articolo 81.

Essa conferma immediatamente ogni deposito indirizzando al cancelliere apposita dichiarazione, secondo la disposizione dell'articolo 14 del regolamento approvato col Regio decreto del 9 dicembre 1875, numero 2810 (Serie 2ª).

I cancellieri devono, sotto la propria responsabilità, reclamare le dichiarazioni mancanti e respingere le irregolari nei tempi e nei modi prescritti negli articoli 15 e 16 di detto regolamento.

Art. 83. Ogni qualvolta risulti al cancelliere che nell'ufficio di posta la somma dei depositi eseguiti in un giorno superi lire 5000, deve, se il detto ufficio non è in capoluogo di provincia, informarne il pretore od il presidente del Tribunali o della Corte il quale ne dà immediata partecipazione alla Direzione delle poste della provincia, possibilmente per telegrafo.

Art. 84. Nessuna somma può essere prelevata dai libretti senza apposito ordine in iscritto staccato dal registro a matrice di cui nell'articolo 33, n. 6, e firmato dai pretori o dai presidenti dei Tribunali o delle Corti, secondo i casi.

Per il pagamento di spese giudiziali, gli ordini possono essere fatti a favore dei cancellieri od a favore delle parti alle quali debbono essere eseguiti i pagamenti; per le restituzioni di depositi, o di residui di essi, gli ordini devono sempre essere fatti direttamente a favore delle parti.

Di ciascun ordine è dato immediatamente avviso all'ufficio postale.

Art. 85. Gli uffici di posta operano i pagamenti autorizzati dalle autorità competenti, prelevando le relative somme dal fondo annotato a credito nel libretto della cancelleria, e ritirandone regolare quitanza in calce all'ordine di pagamento.

Questi ordini, debitamente quitanzati, sono ritenuti dagli uffici di posta, per essere trasmessi alla Direzione generale a giustificazione dei pagamenti.

Art. 86. Le somme pagate debbono essere inscritte dagli uffici di posta a debito delle cancellerie nei libretti di conto corrente, dai quali sono prelevate.

Se queste somme sono ritirate dai cancellieri, l'inscrizione del pagamento è fatta ad un tempo sui libretti conservati dagli uffici di posta, e su quelli conservati dai cancellieri medesimi, i quali devono, a tale oggetto, presentarli agli uffici predetti.

I pagamenti fatti a terze persone sono inscritti soltanto nei libretti tenuti dagli uffici di posta, salvo ad aggiungerli in quelli dei cancellieri, quando questi li presentino nel tempo e nel modo indicato nel penultimo capoverso dell'articolo 81.

Art. 87. Ogni qualvolta occorrano pagamenti d'urgenza, per somme che eccedano i fondi disponibili nell'ufficio di posta, le autorità che li autorizzano possono richiedere per telegrafo, o per lettera, la Direzione postale della provincia di spedire subito apposita sovvenzione all'ufficio medesimo.

Art. 88. Gli ordini di pagamento sono validi per un periodo di tre mesi dal giorno dell'emissione; successivamente non possono essere pagati, se non previa rinnovazione per parte dell'autorità giudiziaria che li aveva emessi.

Prima di rinnovare un ordine che fosse scaduto, o di duplicarne uno che fosse andato smarrito, i cancellieri debbono riconoscere all'ufficio di posta che non sia stato pagato, ritirare il relativo avviso, e prendere nota della rinnovazione o della duplicazione sulla matrice dell'ordine precedente.

Art. 89. In fine di ogni quindicina i cancellieri debbono presentare al locale ufficio di posta il proprio libretto affinchè sia messo d'accordo col secondo esemplare esistente nell'ufficio medesimo, aggiungendovi i depositi che siano stati fatti direttamente dalle parti, od i pagamenti che siano stati eseguiti a queste ultime per ordine delle autorità competenti, ai termini degli articoli 81, 85, 86 e 95.

Art. 90. I cancellieri possono valersi dell'Amministrazione delle poste per far convertire in depositi nella Cassa dei Depositi e Prestiti, od in rendita consolidata del Debito pubblico, da depositarsi nella Cassa stessa le somme già da essi riscosse, ed inscritte nel conto corrente coll'ufficio postale, e ciò quando le parti ne facciano richiesta.

Le domande firmate dai cancellieri e vidimate dalle stesse autorità che possono autorizzare il prelevamento di fondi dai libretti di conto corrente, ai termini dell'articolo 84, sono spedite alla Direzione generale per mezzo del locale ufficio di posta.

Ad operazione compiuta la Direzione generale spedisce ai cancellieri, per mezzo degli uffici di posta, le polizze della Cassa dei Depositi e Prestiti, colla nota della spesa occorsa.

La relativa somma deve essere prelevata dal libretto di conto corrente nell'atto della consegna della polizza al cancelliere, mediante un ordine emesso a forma dell'articolo dianzi citato.

Art. 91. Ciascun cancelliere deve trasmettere nei primi cinque giorni di ogni mese alla Direzione generale delle poste, dopo eseguito quanto è disposto nell'articolo 89, un estratto del proprio conto corrente col locale ufficio di posta, a tutto il mese precedente (Mod. n. 26), affinchè ne sia accertata la corrispondenza coi libri della Direzione generale medesima.

All'estratto è apposto il *visto* dal pretore nelle Preture, e dal presidente nei Tribunali e nelle Corti, e la trasmissione è fatta dai cancellieri di Corte direttamente, e dai cancellieri di Tribunale e di Pretura per mezzo della Regia Procura, la quale, raccolti tutti gli estratti delle cancellerie del circondario, ne fa una trasmissione complessiva.

Prima di apporre il *visto* il pretore od il presidente deve accertarsi che tutte le somme ricevute dai cancellieri ed inscritte nel registro, giusta l'articolo 74, siano state consegnate all'ufficio postale, salva la disposizione dell'articolo 76.

Capo II. — *Del pagamento delle spese di giustizia.*

Art. 92. Quando nel comune capoluogo di mandamento non vi sia ufficio di registro, le spese di giustizia, anzichè essere pagate dal cancelliere, com'è stabilito negli articoli 152 e 153 della tariffa penale, sono pagate dall'ufficio postale.

Art. 93. L'ufficio postale che a' termini dell'articolo precedente avrà eseguiti pagamenti per spese di giustizia, versa come danaro i mandati quitanzati, colle stesse norme che dall'articolo 465 e seguenti del regolamento generale di Contabilità sono prescritte per i ricevitori del registro.

Art. 94. Prima di ammettere un mandato a pagamento l'ufficiale postale deve accertarsi:

1. Che il mandato sia emesso dalla competente autorità giudiziaria avente giurisdizione nel mandamento dove è posto l'ufficio postale; che contenga tutte le necessarie indicazioni e sia scritto in carattere intelligibile, e senz'alcuna alterazione;

2. Che non sia scaduto il termine di due o di sei mesi a seconda dei casi, come è determinato dall'articolo 149 della tariffa penale per la riscossione;

3. Che le firme del magistrato e del cancelliere siano autentiche;

4. Che la persona la quale si presenta ad esigere sia la medesima a cui favore fu emesso il mandato.

Art. 95. Le spese occorrenti nei procedimenti che riflettono le dogane, le gabelle, i dazi, il marchio dell'oro e dell'argento, sono anticipate dai ricevitori di ciò incaricati dalle rispettive Amministrazioni e coi fondi inscritti nel bilancio delle Amministrazioni stesse.

Le spese che occorrono nei procedimenti riguardanti le provincie, i comuni od i consorzi delle une e degli altri, e delle quali essi devono fare anticipazione a' termini dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1865, numero 2134, sono pagate in seguito ad ordine dell'autorità giudiziaria colle somme che devono depositarsi all'atto della presentazione della denuncia dalle provincie, dai comuni o dai consorzi nell'ufficio postale secondo gli articoli 73 e seguenti del presente regolamento.

Le spese fatte nell'interesse delle parti civili sono pagate in seguito ad ordine della competente autorità giudiziaria colla somma depositata dalla parte stessa nell'ufficio postale.

Del pari le spese di difesa, quando gli imputati od accusati avranno fatto il deposito in conformità dell'articolo 329 del regolamento generale giudiziario e degli articoli 73 e seguenti del presente, sono pagate in seguito ad ordine della competente autorità giudiziaria.

Art. 96. I mandati devono essere consegnati dai cancellieri e pagati dai ricevitori del registro o dagli ufficiali postali esclusivamente alle persone a favore delle quali sono emessi, o di loro incaricati muniti di regolare procura, che dovrà rimanere allegata al mandato; ma giammai ed in alcun caso a funzionari di cancelleria, ad alunni, ad uscieri, a portieri od altri addetti agli uffici.

In via di eccezione, quando i giurati, i testimoni o i periti citati nei dibattimenti penali, vengono licenziati ad ora tarda, dopo la chiusura dell'ufficio di registro o dell'ufficio postale, il presidente od il pretore può autorizzare il cancelliere ad eseguire il pagamento coi fondi assegnati per le spese d'ufficio, ma il cancelliere deve presentare nel giorno successivo i mandati quitanzati dalla parte alla quale furono rilasciati, all'ufficio del registro o postale per ottenerne il rimborso.

In questo caso sotto ciascun mandato deve essere apposta dal presidente o dal pretore una dichiarazione che accerti il motivo pel quale il mandato è stato pagato dal cancelliere, e questi controfirma il mandato stesso per quietanza del rimborso ottenuto.

Art. 97. I funzionari giudiziari sono responsabili dei pagamenti da essi ordinati, e sono tenuti al risarcimento del danno che l'Erario venisse a soffrire per gli errori e le irregolarità negli ordini di pagamento.

Gli ufficiali postali rispondono soltanto se non furono osservate da essi le disposizioni dell'art. 94.

Art. 98. Cessa l'obbligo imposto ai cancellieri di Pretura dal capoverso dell'art. 167 della tariffa penale, di recarsi al capoluogo di circondario al principio di ogni trimestre per presentare al *visto* del procuratore del Re il registro di cui nell'art. 160 della tariffa stessa.

La verificazione al registro è fatta nelle cancellerie delle Corti di appello dal procuratore generale, nelle cancellerie dei Tribunali dal procuratore del Re, e nelle cancellerie di Pretura dal pretore, ed i cancellieri devono trasmettere in via gerarchica al Ministero di Grazia e Giustizia il verbale della verificazione trimestrale secondo le speciali istruzioni che saranno date dal Ministero medesimo.

TITOLO IV.

Disposizioni concernenti le spese di ufficio delle cancellerie.

Capo unico.

Art. 99. Alle spese d'ufficio delle cancellerie giudiziarie si provvede col fondo assegnato di anno in anno a ciascun Collegio ed a ciascuna Pretura, mediante Regio decreto.

Con questo fondo si deve sopperire a tutte le spese indicate negli articoli 141 del regolamento generale giudiziario e 42 del regolamento approvato col Regio decreto del 5 dicembre 1878, numero 4640 (Serie 2ª).

Art. 100. Entro il mese di settembre di ciascun anno il pretore in unione al cancelliere forma il preventivo delle spese occorrenti al proprio ufficio per l'anno susseguente e lo trasmette al procuratore del Re.

Entro i primi dieci giorni di ottobre una Commissione composta del presidente, del procuratore del Re, e del cancelliere del Tribunale esamina i preventivi delle Preture, e fa le osservazioni e le proposte di riduzione o di aumento che crede del caso.

Tutti i preventivi suindicati sono trasmessi nei primi quindici giorni di ottobre alla Procura generale presso la Corte d'appello, la quale li riassume in apposito prospetto, e li invia al Ministero prima della fine dell'anzidetto mese, colle sue osservazioni e proposte fatte di concerto col primo presidente.

I preventivi per i Tribunali civili e correzionali e per le Corti sono formati in assemblea generale, con intervento del Pubblico Ministero e del cancelliere, che ha voto deliberativo, e sono trasmessi per via gerarchica al Ministero di Grazia e Giustizia entro il mese di ottobre.

Per i Tribunali di commercio il preventivo è fatto dal presidente in unione al cancelliere, e trasmesso pure per via gerarchica al Ministero.

Art. 101. Il pagamento dell'assegno per le spese di ufficio si fa anticipatamente di mese in mese, mediante nota nominativa con quitanza del cancelliere, presso il quale rimane depositato il danaro.

Art. 102. Nelle Corti e nei Tribunali l'Amministrazione è tenuta da una Commissione composta del presidente, di un consigliere o giudice delegato dal Collegio e del cancelliere.

Le spese vengono fatte dal cancelliere al seguito di *buono* firmato dal presidente e staccato dal registro a matrice di cui nel n. 9 dell'articolo 33.

Nelle Preture le spese sono parimenti fatte dal cancelliere sopra *Buoni* firmati dal pretore. Sorgendo qualche contestazione, provvede il presidente, sentito il procuratore del Re.

La somma assegnata per le spese d'ufficio non può essere in alcun modo oltrepassata.

Art. 103. Quando un cancelliere è tramutato o cede l'ufficio deve dare conto al suo successore delle somme ricevute nell'anno, delle spese fatte e della rimanenza.

Il cancelliere che subentra dà quitanza nello stesso registro delle spese d'ufficio.

Art. 104. I conti consuntivi sono compilati dai cancellieri ed esaminati ed approvati nel gennaio d'ogni anno dai funzionari, dalle Commissioni e dai Collegi che a termini dell'articolo 100 approvano i preventivi.

I capi dei Collegi possono, in qualunque momento quando credono necessario, domandare conto agli uffici dipendenti dell'amministrazione delle spese d'ufficio.

Nel mese di febbraio di ogni anno i procuratori generali delle Corti di appello trasmettono al Ministero di Grazia e Giustizia un sommario dei resoconti approvati per le cancellerie delle Corti, dei Tribunali e delle Preture del rispettivo distretto, indicando

la somma totale corrisposta ad ogni ufficio per le spese dell'anno precedente, quella effettivamente erogata, ed il sopravanzo che si fosse verificato.

I procuratori generali delle Corti di cassazione trasmettono del pari al Ministero il sommario del resoconto per la cancelleria della Corte.

Il cancelliere conserva le quitanze per essere presentate ad ogni richiesta dell'autorità superiore.

Nel caso che si verifichi un sopravanzo, il medesimo è impiegato in quegli usi che saranno determinati dalla Commissione o dal Collegio.

TITOLO V.

Disposizioni concernenti gli alunni delle cancellerie e segreterie, gli esami di eleggibilità agli uffici di cancelleria e di segreteria e la disciplina.

Capo I. — *Degli alunni di cancelleria.*

Art. 105. Nelle Preture, nei Tribunali e nelle Corti sono ammessi alunni di cancelleria.

Art. 106. Gli alunni si distinguono in due categorie: gratuiti e retribuiti. Il numero dei primi è fissato a 600, e quello dei secondi a 1100. Gli uni e gli altri vengono assegnati annualmente alle varie cancellerie con Regio decreto.

Art. 107. Per essere nominato alunno occorre:

1° Avere compiuto l'età di anni 18 e non superati i 30;

2° Essere cittadino del Regno;

3° Essere di sana costituzione fisica;

4° Non essere stato condannato a pene criminali, nè a pene correzionali per reati di furto, ricettazione dolosa di oggetti furtivi, truffa, appropriazione indebita, abuso di fiducia, e frode di ogni specie e sotto qualunque titolo di Codice penale, qualunque specie di falsa testimonianza e calunnia, oziosità, vagabondaggio e mendicità, nonchè per i reati contro il buon costume, salvi i casi di riabilitazione di cui è parola nell'articolo 847 del Codice di procedura penale;

5° Non essere in istato d'accusa o di contumacia, o sotto mandato di cattura;

6° Non essere in istato d'interdizione od inabilitazione per infermità di mente, o di fallimento dichiarato e non seguito da riabilitazione;

7° Aver conseguita la licenza ginnasiale o di scuola tecnica;

8° Aver dato saggio di buona calligrafia;

9° Aver sostenuto con successo un esame di concorso sulla composizione italiana, sull'aritmetica, sulle nozioni elementari di procedura civile e penale, sulla legge di ordinamento giudiziario e regolamenti relativi, per la parte concernente il servizio di cancelleria.

Art. 108. Gli esami sono indetti di regola una volta all'anno per ciascun distretto dal primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, comprendendo anche, ove occorra, i posti vacanti nella cancelleria della Corte di cassazione, che abbia sede nella stessa città.

L'avviso di concorso è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*, nel foglio degli annunzi giudiziari delle provincie, e nelle cancellerie del distretto, almeno un mese prima del giorno fissato per gli esami, indicando il numero e le residenze dei posti vacanti.

Gli aspiranti presentano la domanda di ammissione all'esame al presidente del Tribunale civile e correzionale nella cui giurisdizione risiedono. Alla domanda devono essere uniti i documenti prescritti nei numeri 1 all'8 dell'articolo precedente.

L'istanza è dal presidente comunicata al procuratore del Re, il quale, assunte informazioni, esprime il suo parere sull'ammissibilità dell'aspirante.

Il presidente decreta sull'ammissione all'esame.

Art. 109. L'esame è scritto, ed ha luogo in due giorni. Nel primo giorno versa sulla composizione italiana e sull'aritmetica, e nel secondo sulla procedura civile e penale e sull'ordinamento giudiziario e relativi regolamenti, e non può durare più di sei ore per ciascun giorno.

L'esame è fatto presso i Tribunali civili e correzionali avanti ad un Comitato composto del presidente del Tribunale o di un giudice da lui delegato, che lo presiede, del procuratore del Re o di un sostituto, e del cancelliere, il quale ne è segretario.

Art. 110. I temi sono formati dal primo presidente della Corte d'appello, d'accordo col procuratore generale, e sono trasmessi al presidente del Comitato presso il Tribunale, in due buste chiuse e sigillate, contenenti ciascuna la materia da trattarsi in un giorno.

Nel giorno stabilito per l'esame il presidente del Comitato, in presenza di tutti i membri del medesimo e dei candidati, apre la busta contenente i temi da svolgersi e li detta ai candidati.

Svolti i temi, il candidato, dopo di averli firmati, li presenta al Comitato, il quale nota sui manoscritti l'ora della consegna e li firma. Un membro di esso sta sempre presente nella sala, ed invigila perchè i candidati non conferiscano tra di loro e non consultino libro qualsiasi.

È nullo l'esame fatto in contravvenzione a questa prescrizione.

Art. 111. Il presidente del Comitato personalmente trasmette, in piego raccomandato, al primo presidente della Corte d'appello gli scritti dei candidati nel giorno successivo a quello in cui seguirono gli esami.

Gli elaborati sono giudicati da una Commissione presso la Corte d'appello, composta di due consiglieri designati dal primo presidente, di un funzionario del Pubblico Ministero, delegato dal procuratore generale, del presidente del Consiglio di disciplina, dei procuratori e del cancelliere della Corte d'appello, il quale disimpegna anche le funzioni di segretario della Commissione. La presidenza della Commissione spetta al consigliere d'appello più anziano di grado.

Art. 112. La Commissione di cui nell'articolo precedente è convocata nel più breve termine possibile dal primo presidente della Corte d'appello per deliberare sul merito degli elaborati. Ogni commissario dispone di dieci voti, e s'intendono approvati quei candidati i quali ne abbiano ottenuti almeno tre quinti. Nell'assegnare i voti si tiene conto anche della calligrafia, ed a parità è preferito chi abbia presentati titoli di maggiori studi fatti, o di servizi pubblici eventualmente prestati.

Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in un processo verbale, ed è formato presso la Corte d'appello un elenco degli approvati, classificandoli secondo i voti ottenuti.

All'aspirante approvato nell'esame si rilascia un certificato firmato dal presidente e dal segretario della Commissione coll'indicazione del numero dei voti riportati.

Chi non ha conseguita l'approvazione in tre concorsi non può più ripresentarsi.

Art. 113. La nomina degli alunni nei limiti dei posti messi al concorso è fatta, nell'ordine della classificazione di cui nell'articolo precedente, con decreto del primo presidente della Corte di appello.

Gli alunni per le cancellerie delle Corti di cassazione sono scelti dal rispettivo primo presidente fra i nominati nel distretto della Corte d'appello dove ha sede la Corte di cassazione.

Il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, con successivo decreto destina gli altri a prestar servizio presso le varie cancellerie del distretto.

Art. 114. Gli alunni devono prestare servizio gratuito per un tempo non minore di un anno, trascorso il quale possono conseguire uno dei posti retribuiti in quanto ve ne siano disponibili.

Gli alunni sono promossi ai posti retribuiti e destinati ai diversi uffizi giudiziari a norma della pianta, dal primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, e tenuto conto:

a) Dell'anzianità degli aspiranti;

b) Delle cognizioni, dell'operosità e della diligenza di cui ciascuno diede prova, nonchè dell'attitudine dimostrata per la carriera delle cancellerie o segreterie;

c) Della condotta morale tenuta in ufficio e fuori;

d) Degli speciali lavori fatti.

Art. 115. La prima destinazione degli alunni retribuiti ha sempre luogo nelle cancellerie di Pretura. Successivamente sono promossi alle cancellerie di Tribunale, tenendo conto dell'anzianità, del merito e della diligenza.

Gli alunni retribuiti delle cancellerie di Tribunale sono promossi alle cancellerie di Corte d'appello cogli stessi criterii.

Ai posti vacanti nelle cancellerie delle Corti di cassazione sono fatte le promozioni, pure cogli stessi criterii, dai primi presidenti rispettivi, scegliendo fra gli alunni retribuiti delle cancellerie dei Tribunali e delle Corti di appello sulle quali la Corte di cassazione ha la sua giurisdizione ordinaria.

Art. 116. Gli alunni retribuiti ricevono mensilmente sul fondo delle spese d'ufficio assegnato al Collegio od alla Pretura:

a) Presso le Corti di cassazione e di appello lire 90;

b) Presso i Tribunali lire 80;

c) Presso le Preture lire 60.

Art. 117. Il tempo dall'alunno passato in aspettativa per motivi di salute non interrompe il servizio e non pregiudica l'anzianità. Quello passato in istato di aspettativa per motivi di famiglia, di sospensione dall'ufficio o fuori di servizio, si deduce intieramente nel computo dell'anzianità.

Capo II. — *Degli eleggibili agli uffici di cancelleria e di segreteria.*

Art. 118. L'alunno per essere nominato agli uffici di cancelleria o di segreteria deve superare un esame di concorso a' termini degli articoli 160 e 161 della legge sull'ordinamento giudiziario, modificati colla legge del 23 dicembre 1875, n. 2839 (Serie 2ª).

Gli esami hanno luogo ogni anno, in ciascun distretto di Corte di appello, ove se ne verifichi il bisogno, e per quel numero di posti che sarà fissato dal Ministro di Grazia e Giustizia, sulla proposta del primo presidente e del procuratore generale della Corte rispettiva.

Art. 119. Sono ammessi al concorso gli alunni dopo due anni di tirocinio, purchè presentino un certificato di diligenza e regolare condotta rilasciato dal cancelliere o segretario presso cui ebbe luogo il tirocinio.

Qualora il cancelliere od il segretario negasse il certificato o questo non fosse favorevole, l'alunno potrà portarne reclamo al primo presidente della Corte, il quale giudicherà in proposito, sentito, quanto agli alunni addetti alle segreterie ed alle Preture, il procuratore generale.

Art. 120. Oltre le condizioni di cui nell'articolo precedente, nessun aspirante può essere ammesso al concorso se nei sei mesi immediatamente precedenti a questo non ha prestato servizio nel distretto della Corte presso la quale hanno luogo gli esami.

Art. 121. L'esame ha luogo presso la Corte d'appello, avanti ad una Commissione composta come nel capoverso dell'articolo 111.

Art. 122. L'esame è scritto e verbale.

L'esame scritto consiste nella compilazione di un atto di cancelleria e nella risoluzione di due quesiti, uno sulla procedura civile, l'altro sulla procedura penale.

Nel giorno dal primo presidente fissato per l'esame ciascun membro della Commissione deposita in tre separate urne un tema per l'atto di cancelleria ed un quesito per la procedura civile, ed un altro per la penale.

Uno fra i candidati estrae da ciascuna urna un tema ed un quesito, e questi vengono poi dal presidente dettati.

L'esame verbale versa sulle istituzioni civili, sulla legge notarile, sulle leggi di bollo e registro e tariffe giudiziarie, e sull'ordinamento e regolamento giudiziario.

Art. 123. Compiuti gli elaborati il candidato, dopo di averli firmati, li presenta alla Commissione, la quale nota sui manoscritti l'ora della consegna.

Un commissario assiste sempre agli esami ed invigila perchè i concorrenti non conferiscano fra di loro, nè con estranei, e non consultino opere legali, o scritto qualunque, tranne i Codici ed i testi delle leggi.

La Commissione deve dichiarare nullo l'esame del concorrente, il quale contravvenisse alle disposizioni del capoverso precedente.

Art. 124. L'esame scritto non può durare più di sette ore, e l'aspirante che non avesse finito entro questo termine sarà rimandato ad altra sessione.

L'esame verbale non dura più di mezz'ora.

Art. 125. Ogni membro della Commissione dispone di dieci voti per l'esame scritto e di altrettanti per l'orale.

Chi non ottenne tre quinti dei voti nell'esame scritto non è ammesso all'orale.

Per essere approvato il candidato deve riportare non meno di tre quinti dei voti in ciascun esame.

La graduazione è determinata dal numero dei voti ottenuti.

A parità di voti la precedenza è data tenuto conto:

1. Della anzianità di servizio;
2. Dei voti ottenuti nei precedenti esami;
3. Della licenza liceale o di Istituto tecnico di cui l'aspirante fosse fornito;
4. Della maggiore età.

Le deliberazioni della Commissione sono raccolte in un verbale che resta depositato nella cancelleria della Corte, ove deve tenersi un elenco degli aspiranti approvati, indicando cognome, nome e paternità di ciascuno, età, residenza d'ufficio, la data dell'esame ed i voti riportati nello scritto e nell'orale.

Art. 126. La Commissione dichiara eleggibili i primi classificati fino alla concorrenza dei posti per i quali è stato aperto il concorso, e ne forma l'elenco, copia del quale dal primo presidente della Corte d'appello è trasmessa al Ministero di Grazia e Giustizia, insieme a copia del verbale di cui all'articolo precedente.

Il cancelliere, segretario della Commissione, rilascia all'aspirante dichiarato eleggibile ed anche a quello semplicemente approvato un certificato, col *visto* del presidente della Commissione, indicante il numero dei voti e il posto ottenuto nella classificazione.

Art. 127. Gli aspiranti approvati ma non compresi nel numero degli eleggibili possono presentarsi al concorso immediatamente successivo col numero dei punti riportati nel precedente, senza bisogno di ripetere l'esame.

Gli aspiranti alla eleggibilità che non siano stati approvati in tre concorsi non possono più ripresentarsi.

Capo III. — *Della disciplina, dei diurnisti e del servizio straordinario.*

Art. 128. Gli alunni debbono prestare servizio nelle cancellerie o segreterie in quegli atti che verranno ad essi commessi dai rispettivi capi.

La destinazione degli alunni alle segreterie del Pubblico Ministero è fatta dal primo presidente della Corte o dal presidente del Tribunale sulla proposta del procuratore generale o del procura-

tore del Re, nel limite del numero stabilito nel preventivo per le spese d'ufficio, formato a'termini dell'articolo 100.

Art. 129. Gli alunni sono sottoposti alla disciplina e sorveglianza speciale del cancelliere o segretario rispettivo. Essi devono osservare l'orario prescritto ed eseguire con diligenza i lavori loro distribuiti.

Art. 130. È proibito agli alunni di comunicare a chicchessia il tenore degli atti prima che siano di pubblica ragione, e di svelare qualunque segreto d'ufficio.

Art. 131. Per qualunque mancanza il trasgressore è assoggettato ad un provvedimento disciplinare.

Art. 132. I provvedimenti disciplinari sono:

1. L'ammonizione;

2. La sospensione da un giorno a sei mesi; che può essere applicata anche al solo effetto della privazione della retribuzione;

3. La dispensa dal servizio;

4. La destituzione.

Art. 133. L'ammonizione è applicata dal cancelliere o segretario rispettivo.

I medesimi possono anche applicare agli alunni la sospensione, però non oltre i cinque giorni, informandone rispettivamente il pretore, il presidente del Tribunale o della Corte, o il procuratore del Re, o procuratore generale, ai quali l'alunno può presentare reclamo. Sui reclami degli alunni di cancelleria di Pretura provvede il presidente del Tribunale, sentito il procuratore del Re.

Art. 134. La sospensione agli alunni delle cancellerie di Pretura o di Tribunale è applicata dal presidente, o dal procuratore del Re, se sono addetti alla sua segreteria, salvo in entrambi i casi il reclamo al primo presidente della Corte d'appello, oppure al procuratore generale.

Per gli alunni delle cancellerie delle Corti d'appello o di cassazione, o delle segreterie del Pubblico Ministero, provvedono i rispettivi primi presidenti o procuratori generali, salvo agli interessati il reclamo al Ministro di Grazia e Giustizia.

La dispensa dal servizio o la destituzione è decretata dal primo presidente, sentito il procuratore generale, salvo reclamo al Ministro predetto.

Art. 135. Nei casi d'urgenza i cancellieri di Corte e di Tribunale possono concedere una permissione di assenza non maggiore di tre giorni ai funzionari ed alunni del proprio ufficio, dandone però immediata partecipazione al presidente per gli effetti dello articolo 50 del regolamento generale giudiziario.

Art. 136. L'ordine interno delle cancellerie è determinato colle norme dell'articolo 281 del regolamento generale giudiziario, sentito il capo della cancelleria, il quale stabilisce l'orario secondo le esigenze del servizio ed in conformità dell'articolo 117 del medesimo regolamento.

Art. 137. Quando l'opera dei funzionari di cancelleria, e degli alunni non fosse sufficiente, il pretore od il presidente potrà autorizzare la temporanea assunzione di diurnisti a cottimo, fissando previamente il compenso per ogni pagina di copiatura.

Art. 138. La vigilanza sul servizio delle cancellerie è esercitata nelle Preture dai pretori e nei Tribunali e nelle Corti dai rispettivi presidenti e procuratori del Re o procuratori generali.

Essa ha principalmente per oggetto:

1° La condotta degli impiegati;

2° La tenuta dei registri e la conservazione degli atti;

3° Il disbrigo degli affari che debbono essere spediti nelle cancellerie.

TITOLO VI.

Disposizioni transitorie.

Capo unico.

Art. 139. I ricevitori del registro e bollo sono autorizzati, durante i primi quaranta giorni dell'anno 1883, a cambiare con altra carta filigranata avente i bolli prescritti dal presente regolamento quella con bollo ordinario e speciale dichiarata fuori di uso dal precedente articolo 1, purchè si presenti senza alterazione e senza qualsiasi traccia di uso, fatta eccezione del timbro di cancelleria.

Del pari è autorizzato pei cancellieri il cambio di quella carta che, sebbene rimanga in uso pei privati, non può essere impiegata negli atti della rispettiva cancelleria.

Sull'istanza delle parti per ottenere il cambio di carta rifiutata dal ricevitore per sospetto d'alterazione o di precedente uso risolve l'Intendenza di finanza, previa perizia, occorrendo, dell'Officina delle carte-valori.

Art. 140. Gli atti fatti anteriormente al 1° gennaio 1883 dei quali occorra fare uso in giudizio possono essere prodotti come si trovano, purchè siano conformi alle prescrizioni delle leggi di bollo e registro allora vigenti.

I provvedimenti che fossero dati dopo il 31 dicembre 1882 sopra ricorsi prodotti anteriormente devono essere scritti in fogli separati col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882, e le copie tanto del ricorso quanto del provvedimento da conservarsi o da rilasciarsi, giusta il precedente articolo 26, sono scritte sulla nuova carta.

Gli atti d'istruzione delle cause non compiuti al 31 dicembre 1882 sono proseguiti sulla nuova carta, annullandosi con due linee diagonalmente le facciate rimaste in bianco nei fogli di carta posti fuori d'uso.

Le sentenze originali che al 1° gennaio 1883 si trovassero già scritte sulla vecchia carta, senza essere ancora state pubblicate, sono prima della pubblicazione presentate dal cancelliere all'ufficio del registro per il pagamento del supplemento della tassa di bollo in sostituzione dei diritti aboliti.

Le domande, difese, comparse conclusionali e le relative copie già preparate per cause pendenti al 31 dicembre 1882 sopra carta da bollo in uso fino a detto giorno, ma non ancora notificate, comunicate, proposte o depositate, non possono usarsi dopo il 1° gennaio 1883, se prima non sia pagata la differenza della tassa di bollo, come al precedente capoverso.

Art. 141. Le copie rilasciate ed autenticate a tutto il 31 dicembre 1882 possono essere notificate successivamente, ma la relazione deve essere redatta in carta col bollo prescritto dalla legge 29 giugno 1882.

Dal 1° gennaio 1883 in poi non possono essere dai cancellieri autenticate copie scritte sulla carta messa fuori d'uso col precedente articolo 1°.

Però per le copie predisposte sulla carta vecchia può essere ammessa l'autenticazione, a tutto gennaio 1883, purchè prima sia pagata all'ufficio del registro la differenza della tassa di bollo.

Art. 142. Se per atti fatti a tutto dicembre 1882 non siano stati inscritti ed esatti tutti i diritti di originale, di copia e di repertorio secondo la parte abrogata della tariffa civile, tale inscrizione ed esazione deve farsi immancabilmente entro il 10 gennaio 1883, e non più tardi del 15 del mese stesso deve essere fatto il relativo versamento. Si formerà quindi uno stato suppletivo delle riscossioni e versamenti da trasmettersi al Ministero di Grazia e Giustizia per essere unito a quello del dicembre 1882.

Art. 143. Per la liquidazione e riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia in materia civile e penale dovute in forza di titoli di data anteriore al 1° gennaio 1883, i termini fissati da-

gli articoli 59 e 60 del presente regolamento cominciano a decorrere dall'anzidetto giorno 1° gennaio 1883.

Art. 144. Le somme dovute per decimo dei diritti di originale e per diritti di copia in materia civile e penale notate a debito e relativo ad atti compiuti anteriormente al 1° gennaio 1883, le quali siano ricuperate posteriormente, spettano ai funzionari di cancelleria che prestano servizio al momento in cui avviene la riscossione, e nel giorno stesso in cui vengono dal ricevitore corrisposte a termini dell'articolo 67, sono fra loro divise nelle proporzioni anteriormente stabilite per la ripartizione dei proventi d'ufficio.

Il decimo sui diritti d'originale è dovuto alla cancelleria che ha compilata la nota definitiva.

I diritti per le copie sono dovuti ai vari uffici che le rilasciarono.

Colle stesse norme sono divise le somme riscosse in applicazione dell'articolo 139 ultimo capoverso della legge di registro e dell'articolo 38 del relativo regolamento dai ricevitori nel caso di spedizione di copie di atti registrati a debito anteriormente al 1883, per richiesta di persone che non godano il beneficio del gratuito patrocinio.

Art. 145. Tutti indistintamente i depositi esistenti nelle cancellerie giudiziarie al 31 dicembre 1882 devono, entro il mese di gennaio successivo, essere versati nella Cassa postale di risparmio secondo le norme stabilite nel presente regolamento, qualora non possano essere restituiti alle parti.

Art. 146. Anche per le cause pendenti al 31 dicembre 1882 deve farsi il deposito della carta bollata a' termini dell'articolo 49.

In mancanza non avranno corso gli atti ulteriori.

Art. 147. La disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 73 è applicabile alle somme esistenti al 31 dicembre 1882.

Per le monete e biglietti di valore fuori d'uso che si trovassero in sequestro provvederà l'autorità giudiziaria competente.

Art. 148. I registri in corso, le provviste d'oggetti di cancelleria, carta, legna e quant'altro al 31 dicembre 1882 si troverà in ciascuna cancelleria appartiene all'ufficio, ed il cancelliere non può asportare alcunchè dall'ufficio stesso, nè ha diritto a rimborso.

Art. 149. Le operazioni prescritte nella seconda parte del regolamento approvato col Regio decreto del 5 dicembre 1878, n. 4640 (Serie 2ª), per la contabilità dell'anno 1882, compresa la suppletiva, si devono compiere entro il mese di gennaio 1883.

Sul sopravanzo dei proventi di copia dell'anno 1882 non deve essere prelevato il decimo che riservavasi per le spese straordinarie e per le gratificazioni agli scrivani.

Art. 150. Gli alunni ammessi avanti al 1° gennaio 1876 per ottenere un posto retribuito dovranno superare, entro due anni dall'attuazione del presente regolamento, un esame di idoneità nel modo prescritto negli articoli 109, 110, 111 e 112.

A questo scopo dai primi presidenti delle Corti d'appello saranno indette, dove occorra, due sessioni straordinarie di esami, una nel dicembre 1883 e l'altra nel dicembre 1884.

Il candidato non approvato nella prima sessione può ripresentarsi nella seconda.

Quelli fra i detti alunni i quali non riusciranno approvati in tale esame saranno dispensati dal servizio.

Art. 151. Gli alunni che si trovano in cancellerie alle quali non ne sono assegnati ai termini dell'articolo 106, o ne sono assegnati in numero minore di quello che era fissato in precedenza, restano in soprannumero nelle cancellerie stesse, ma dai primi presidenti potranno essere destinati ad altre.

Art. 152. Entro il mese di gennaio 1883 i primi presidenti delle Corti di cassazione e d'appello attribuiranno agli scrivani nominati fino a tutto il 31 dicembre 1882 la nuova qualificazione e assegneranno ai medesimi la retribuzione mensile stabilita nell'articolo 116.

Art. 153. Gli attuali scrivani di prima categoria presso le Preture conservano la retribuzione mensile della quale sono ora provvisti, finchè col passaggio alle cancellerie di Tribunale non abbiano conseguita la retribuzione maggiore.

Art. 154. Fino a che il numero degli alunni non sia ridotto entro i limiti fissati secondo le norme dell'articolo 106, non si potranno aprire concorsi.

Del pari fino a che in ciascun distretto di Corte d'appello il numero degli eleggibili non sia ridotto ad un quinto di quello determinato pel distretto stesso nella tabella *B* annessa al regolamento approvato col Regio decreto del 5 dicembre 1878, n. 4640 (Serie 2ª), non si potranno aprire gli esami di concorso di cui nell'articolo 118.

Art. 155. Il presente regolamento andrà in vigore il 1° gennaio 1883, e da quel giorno sono abrogate le disposizioni del regolamento approvato col Regio decreto 5 dicembre 1878, n. 4640 (Serie 2ª), e tutte le altre ora vigenti nelle parti su cui dispone il presente o contrarie ad esso.

Visto d'ordine di S. M.

Il Guardasigilli, Ministro di Grazia e Giustizia e dei Culti
G. ZANARDELLI.

Il Ministro delle Finanze
A. MAGLIANI.

Il Ministro dei Lavori Pubblici
A. BACCARINI.

(*Seguono i Moduli*).

Pensioni *liquidate dalla Corte dei conti a favore d'impiegati civili e militari e loro famiglie:*

Con deliberazione del 16 novembre 1881:

Gasverde G.ni Giuseppe, sottotenente, lire 1096 66.
Lanzara Amalia, ved. di Gandino o Gaudino Domenico, lire 1020.
Mars Felicita, vedova del cav. Farina Adolfo, lire 1185.
Calzavara Andrea, guardia carceraria, indennità lire 875.
Torriani Emanuele, direttore carcerario, lire 2419.
Baccola Caterina, vedova di Del Piano Antonio, lire 284.
Parmigiano Giuseppe, capitano, lire 2075.
Nieddu Maria, vedova del cav. Letterio Cugia, lire 1125.
Manzella Luigi, sottocapo guardiano carcerario, lire 507.
Franchini Giovanni, usciere, lire 698.
Bellussi Antonio, marinaio, lire 555.
Carizzoni Gaspare, consigliere di Corte d'appello, lire 4200.
Pozzi Maria, vedova di Favre Errico, indennità lire 1375.
Gerunda Giuseppe, uffiziale d'ordine, id. lire 2750.
Rosellini Giorgio, guardia di finanza, lire 600.
Mussetta Carlo, vicebrigadiere nei RR. carabinieri, lire 401 80.
Maninchedda Giuseppe, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, lire 1020.
Avella Mª Francesca, vedova di Giovanni Fiumara, lire 581 66.
Ricchieri Giovanni, sottobrigad. di sicurezza pubblica, lire 504.
Leuzzi o Liuzzi Giacinta, vedova di Fiorenza Nicola, indennità lire 2200.
Planeta Francesco, brigadiere di sicurezza pubblica, lire 250.
Di Bassecourt marchese Vincenzo, maggior generale, lire 6500.
Barmette Martino, maresciallo d'alloggio nei RR. carabinieri, lire 1080.
Malvicino Carlo, maresciallo di pubblica sicurezza, lire 900.
Del Savio Giuseppe, id. nei RR. carabinieri, lire 1100.
Usseglio Sebastiano, tenente, lire 1500.
Ferrea Maria, vedova di Landi Andrea, lire 666 66.
Cirillo Teresa (eredi), vedova di Alfonso Gaglione, lire 97 50.
Gaglione Amalia, orfana di Alfonso, lire 97 50.
Aureggi Marianna, vedova di Pederzani Gian Francesco, lire 345 68.
Gabutti cav. Pietro, consigliere di Corte d'appello, lire 4800.
Dentice-Accadia Giustiniana, ved. di Ussani Ferdinando, lire 340.
Detona Maria, vedova di Ceretti G.ni Antonio, lire 150.
Nascè Francesco, capitano nei RR. carabinieri, lire 2110.
Viganoni Gaetano, uffiziale alle visite, lire 1936.
Broi Vincenzo, cursore, lire 299 97.
Fassetta Giovanni, maresciallo nei RR. carabinieri, lire 1080.
Melis Daniele, guardia forestale, lire 540.
Valfredo G.ni Angelo, caporale, lire 360.
Balsamo Maria e Raffaele, orfani di Giovanni, lire 150.
Paulasso Gio. Battista, tenente, lire 1250.
Orlandi Gaetano, capitano, lire 2075.
Manera cav. Giuseppe, maggiore, lire 2990.
Corsini Leopoldo, tenente, lire 1590.
Valenti Girolamo, appuntato di pubblica sicurezza, lire 200.
Panti Sebastiana, vedova di Sabatino o Di Sabatino Antonio, indennità lire 2916.
Zugaro Giovanni, capitano contabile, lire 1935.
Felolo Giovanni, capitano, lire 1966 12.
Filippi Cristofaro, luogotenente colonnello, lire 4000.
Carbony cav. Luigi, id., lire 3300.
Monaco Luigi, sergente, lire 534.
Cerutti Medardo, sottotenente, lire 1020.
Pioppo Candido, soldato, lire 306.
Bonello Cristiano Maria, vivandiere, lire 354.
Ledermann Giovanni, sergente, lire 546.
Grassi Giovanni, soldato, lire 300.
Bruno Biagio Cesare, caporale, lire 360.
Scopelli Pietro Giuseppe, sottotenente, lire 1080.
D'Agostino Carmine, furiere maggiore, lire 545.
Giraud Margherita, vedova di Francesco Jovene, lire 1600.
Fruttero Agostino, soldato, lire 300.
Capitta Nicolò, id., lire 300.
Pinna Antonio, id., lire 300.
Bosio Giovanni, id., lire 300.
Bozzo Angela, vedova di Solari Antonio, lire 200.
Negro Martino, soldato, lire 300.
Giordanino Giacomo, sergente, lire 565.
Testa Antonio, soldato, lire 300.
Gatto Giovanni, guardarme, lire 784.
Baucia cav. Giovanni, luogotenente, lire 1650.
De Bonis Vincenzo 2°, sergente, lire 753 33.
Mottura cav. Paolo, preside, lire 2640.
Bisogno Mª Francesca, vedova di Accardo Filippo, lire 373 33.
D'Ippolito Ignazio, guardia di sicurezza pubblica, lire 180.
Chinazzi Giovanni, id., lire 192.
Franceschinis Giacinto, agente delle imposte, lire 2444.
Chiappa Giovanni, guardia di sicurezza pubblica, lire 540.
Marchetti Carlotta, Malvina e Lutgarda, orfane di Tito, lire 550 26.
Albasio Maurizio, luogotenente, lire 1200.
Viale Carlo, id., lire 1225.
Ruggero Anna Maria, vedova di Stefano Davite, lire 656 66.
De Filippi Felice, sergente nei veterani, lire 425.
Dalmastro Giuseppe, sergente, lire 522.
Bozzani Luigi, sergente, lire 522.
Ivaldi Francesco, maresciallo nei RR. carabinieri, lire 964.
Barberis Felice, capitano, lire 1716 67.
Bracco cav. Carlo, maggiore, lire 3200.
Bruno Giuseppe, sottotenente, lire 1120.
Pettiti Carolina, vedova del cav. Gaspare Verani, lire 1666 66.
Martin di Montù Beccaria cav. Cesare, colonnello, lire 5000.
Perlo G.ni Pietro, bersagliere, lire 300.
La Grange cav. Michele, colonnello, lire 4400.
Calies Prospero, sergente, lire 435.
Papa di Costigliole cav. Michele, maggiore, lire 2850.
Maghetti Adelaide, vedova di Cosmo Manera, lire 1033 33.
Clerico Pietro, sottocaporale, lire 533 33.
Dagna Giovanni, bersagliere, lire 300.
Nichini Giulio, soldato lire 300.
Campelli Santa, vedova di Giuseppe Verdinelli e Verdenelli Maria, orfana del suddetto, lire 42 56.
Del Din Giovanni, Saibero Chibellero, provvigione mensile lire 9 57.
Passeri Adelaide e Felicia, orfane di Luca, lire 168 56.
Sissa Elvira, Emilia ed Itala, orfane di Vittorio, lire 400.
Marasca Adelaide, vedova di Bolognini Errico, e Bolognini orfani del suddetto, lire 120 62.
Mari Elisabetta, vedova di Mennini Filippo, e Mennini orfani del suddetto, lire 1290.
Maghetti Maria Rosa, vedova di Maghetti Pietro, indennità lire 2475.
Merlo cav. Luigi, segretario, lire 3480.
Dovica Mª Anna, vedova di Betlio Antonio, lire 388 89.
Balleroni Carmina, vedova di Ardinghi Pietro, lire 388 55.
Calderai comm. Ettore, questore, lire 4100.
De Antonis Mª Anna, vedova di Pizzi Giovanni, e Pizzi orfani del suddetto, lire 419 24.
Accurti M. Giuseppina, vedova di Paolucci Giuseppe, lire 1666 67.

Ciuffolini Maria, vedova di Alfonso Giardini, indennità lire 833.
Paribelli comm. Giacomo, consigliere di Corte di appello, lire 5600.
Trona Giacinto, cancelliere, lire 1200.
Martella Veronica, vedova di Quattrocchi Arduino, e Quattrocchi, orfani del suddetto, lire 86.
Cotti Emilia, vedova di Mazzetti Cesare, indennità lire 4277.
Piras Agostina, vedova di Giuseppe Sogno, lire 160.
Regalo Michele, luogotenente, lire 1200.
Ghigliotti Bernardo, maresciallo nei carabinieri, lire 1220.
Olocco Domenico, brigadiere id., lire 590.
Barberis Giovanni, caporale, lire 360.
De Gradi cav. Giuseppe, maggiore, lire 2490.
Rocco Beniamino, pretore, indennità lire 3588.
Lanleri sac. Pietro, professore, lire 1573.
Roccarcy o Roccarelli Clemente, commissario alle visite, lire 2680.
Tordo Angelo, agente di dogana, lire 960.
Cogliati Gaetano, brigadiere di finanza, lire 830.
Pericoli Angela, vedova di Barasa Romano, ind. lire 3333.
Agnello Francesco, servente postale, lire 864.
Sorzana Giovanni, sottotenente, lire 1060.
Ammirata Mariangela, vedova di Ippolito Francesco, lire 213 33.
Girardi Caterina, Concetta, ecc., orfani di Giuseppe, lire 480.
De Bartolo Francesco, guardia di finanza, lire 600.
Bianco Maria, vedova di Laloè Edoardo, lire 170.
Siragusa Maria, vedova di Michele Palillo, lire 14 72.
Benvenuti Camilla, vedova di Brunetti Demetrio, ind. lire 2074.
Merello o Merelli Paolo, cassiere di Dogana, lire 2581.
Gentile Rosalia, vedova di Costantino De Luca, lire 140.
Dubois cav. Luigi, tenente colonnello, lire 4000.
Rossi Luigi, cancelliere, lire 1536.
Reboli Faustina, vedova di Faraboschi Pietro, lire 528 66.
Longo Errico, vicecancelliere aggiunto, lire 810.

Con deliberazione del 23 novembre 1881:

Sensi Lucia, vedova di Falconi Pio, lire 252 84.
Martino Antonio, medico sanitario, lire 2070.
Busi Luigi, segretario, lire 2583.
De Filippi Emilia, vedova di Gallizioli Giuseppe, provvigione giornaliera centesimi 30.
Nasi Adolfo, capo d'ufficio postale, lire 2530.
Carta-Erbi cav. Antonio, ragioniere capo d'artiglieria, lire 3360.
Garinei Pietro, commesso cassiere presso il Monte di Pietà di Roma, lire 1665.
Scialabba-Gullo Giuseppe, professore ginnasiale, lire 2000.
Rispoli Nicola, servente, lire 792.
Fabiani Mª Antonia, vedova del cav. Serravalle Pasquale, indennità lire 4313.
Benevento Carlotta, vedova di Rovello Luigi, lire 799 33.
Pavetti comm. Paolo, direttore capodivisione, lire 5011.
Del Monte Carolina, vedova di Giovanni Guglieri, lire 650.
Antonelli Ignazio, caporale, lire 457 20.
David Luigi o Nicola Errico, giudice di Tribunale, lire 2940.
Zenoni Lucrezia, vedova di Benetti comm. Giulio, lire 2400.
Ricci o Riccio Luigi, padre quinquagenario di Vincenzo, lire 232 50.
Stefanini Carlo, guardia di finanza, lire 443 33.
Soldati Bartolomeo, cancelliere di Pretura, lire 1536.
Testa Michele, soldato, lire 300.
Pilis Giacomo, guardia di sicurezza pubblica, lire 360.
Papandrea Rosa, vedova di Paravagna Nicola, indennità lire 980.
Vola Teresa, vedova di Benedetto Pietro Novascone, lire 200.
Micheletti Eusebio, sottocaporale, lire 300.
Marvasi o Marvaso Errico, ricevitore del registro, indennità lire 3092.
Grisolia Gaetana, vedova del cav. Vincenzo Baffi, lire 838 33.
Simari Vincenzo, guardia di finanza, lire 342.
Battolla Cesare, vicecancelliere, lire 1728.
Ghiringhelli Maddalena, ved. di Lombardi Pompeo, lire 303 33.
Marazzini Caterina, vedova di Francesco Veludari, lire 270 66.
Barone Luigia, vedova di Achille Biancardi, lire 735.
Boncimino Anna, madre di Giacomo D'Alessandro, lire 229 50.
Trussardi Pietro, agente delle imposte, lire 2133.
Fenaroli Luigi, carabiniere, lire 360.
Delavenay Michele, maggiore, lire 2570.
Cesaraccio Luigi, soldato, lire 300.
Ressico cav. Clemente, maggiore, lire 2570.
Sacco Antonio, brigadiere di cavalleria, lire 360.
Montino Giuseppe, sottotenente, lire 1080.
Marlazzi Augusto, soldato, lire 300.
Pasero Perpetuo, soldato, lire 300.
Gallarati Lorenzo, id., lire 318.
Della Rovere cav. Francesco, luogotenente colonnello, lire 3100.
Pagnotta Mª Vincenza, figlia nubile di Saverio, lire 102.
Gambarotta Gio. Battista, guardia Reale di palazzo, lire 534.
Viano Pietro, soldato, lire 300.
Bignaschi Giuseppe, capitano, lire 2075.
Anchisi Pietro, brigadiere nei carabinieri, lire 475.
Piochet De Salins Luisa, vedova del cav. Paolo Avogadro di Valdengo, lire 1626 66.

NB. Dal 1° febbraio al 21 luglio 1881, lire 960. Dal 22 luglio 1881 in avanti come sopra.

De Lorenzo Gabriele, capo tecnico principale di artiglieria, lire 1866.
Caldera Luigi, disegnatore, lire 2133 — A carico dello Stato lire 864 11 — A carico delle ferrovie Alta Italia, lire 1268 89.
Macinai Ermanno, guardia carceraria, indennità lire 700.
Ravasco o Ravaschio cav. Cesare, lire 4000.
Cantarini Teresa, vedova di Giovanni Pantanari, lire 48 54.
Scognamiglio Antonio, guardia doganale, lire 180.
Impallomeni cavaliere Giovanni, consigliere di Corte d'appello, lire 3850.
Gaino Giuseppe, guardiano carcerario, indennità lire 1500.
Addieghi Luigi, soldato, lire 330.
Pasini Giuseppe, furiere, lire 490.
Ciaperoni orfani di Giulio, lire 294.
Martinelli Antonio, soldato, lire 300.
Pescetti Marianna, vedova di Crocetti Paolo, lire 180.
Poncini Luigi, maggiore, lire 2990.
Capello cav. Giuseppe, luogotenente, lire 1375.
Sola Baldassare, sottotenente, lire 880.
Bagnus Ignazio, capitano, lire 2005.
Gatto Gio. Battista, tamburino maggiore, lire 672.
Garbarini Antonio, musicante, lire 457 20.
Rodolfo Vincenzo, sottotenente, lire 1040.
Oiietti Edoardo, luogotenente, lire 1200.
Mannai Luigi, sergente, lire 522.
Piegaglio Gio. Battista, luogotenente, lire 1200.
Cappanera Gio. Domenico, musicante, lire 457 20.
Rossellini Giuseppe, soldato, lire 533 33.
Millo Giuseppe, maggiore, lire 2473 33.
Lerino Basilio, id., lire 2005.
Taras cav. Raimondo, luogotenente colonnello, lire 2850.
Scarzo Rocco, maresciallo d'alloggio nei carabinieri, lire 833.
Griggi Gio. Battista, luogotenente, lire 1250.
Perrier Francesco Maria, maggiore, lire 2640.
Vigna Antonio, soldato, lire 300.
Viale Maria, vedova di Franzos Antonio, lire 103.
Raimondi Giovannina, vedova di Carlo Busnengo, lire 700.

Tessitore Teresa, vedova di Luigi Mango, lire 340.
Ferrero cav. Gaetano, capitano, lire 2250.
Buonfiglio Luigi, caporale, lire 465.
Marchitti Anna, orfana di Marino, lire 155.
Giuglardi Pietro, appuntato nel 5° alpino, lire 300.
Bardaro Vincenzo, tenente, lire 1275.
Wagner cav. Eugenio, capitano, lire 2075.
Forza Felice, 2° nocchiere, lire 590.
Donna Domenico, soldato, lire 300.
Salomè Eugenio, ricevitore del dazio consumo di Napoli, lire 2688 — A carico dello Stato lire 989 81 — A carico del comune lire 1698 19.
Coletti Teresa, vedova di Terrazzoni Angelo, lire 491 33.
Franchi cav. Franco, ricevitore del Demanio, lire 2366.
Roncalli Augusto, commesso del dazio consumo di Roma, lire 1622 — A carico dello Stato lire 837 81 — A carico del comune lire 784 19.
Di Marco o De Marco Angelo, appuntato di pubblica sicurezza, lire 192.
Boiocchi Carlo, sergente, lire 498.
De Nardellis Luigi, commissario di marina, lire 2005.
Castelli Gioacchino, soldato, lire 306.
Biscotto Giuseppe, guardia di finanza, lire 468 67.
Ciffarelli o Cifarelli Antonio, guardia di finanza, lire 570.
Damonti Faustino, brigadiere di pubblica sicurezza, lire 750.
Sardo Domenico, soldato, lire 300.

Con deliberazione del 30 novembre 1881:

Bellante o Billante Giovanni, lire 830.
Bellante o Billante Francesco, lire 830.
Sacchetti Teodolinda, vedova di Zanetti Camillo, lire 430.
Bava Giovanni, soldato, lire 300.
Salustri Achille, ricevitore del registro, lire 2566.
Moreno Alberto, tenente di finanza, lire 1650.
Krakamp Emanuele, maestro nel Collegio di musica in Napoli, lire 750.
Pavone Michelangelo, caposezione, lire 3842.
Vicard Alessandro, vicecancelliere, lire 840.
Uglione Antonio, soldato, lire 533 33.
Sassi cav. Alessandro, caposezione, lire 3513.
Giachino Giacomo, suonatore di fanteria, lire 367.
De Rossi Alessandro, archivista, lire 1911.
Piana Giovanni Antonio, sottotenente, lire 980.
Iovene Benedetta, vedova di Napoleone Manfredo, lire 656 66.
Gamero Teodoro, sottotenente, lire 720 33.
Garibotto Efisio, sottotenente, lire 1120.
Agnese Antonio, luogotenente, lire 1175.
Marchetti Giuseppe, luogotenente, lire 1175.
Testa Carolina, vedova di Felice Amedeo Mocero, lire 391 66.
Quaglia Angela, vedova di Edoardo Tadini, lire 611 66.
Risso Nicola, soldato, lire 533 33.
Marinelli Pietro, sottocommiss. di Intendenza militare, lire 1815.
Giambone Carlo, soldato, lire 300.
Malatesta Maria, vedova di Gunetti Giovanni, lire 425.
Danesi cav. Placido, maggiore, lire 2556 67.
Malano Domenica, vedova di Giuseppe Quassolo, lire 150.
Pane cav. Cesare, capitano, lire 2220.
Sini Mariangela, vedova di Varriani Giovanni, lire 303 23.
Aiello Caterina, vedova di Rosso Salvatore, indennità lire 3666.
Aldini Luigi, viceconservatore d'Archivio notarile, lire 1532.
Mosso Francesco, soldato, lire 300.
Carosio Francesca, vedova di Domenico Cazzuli, lire 180.
Dell'Onze o Dell'Onza Pasqualina, vedova di De Tondo Gio. Battista, lire 204.
Vando Carlotta, vedova di Sanson Gio. Battista, lire 345 68.
De Min-Manetti Ferdinando, guardiano carcerario, indennità lire 1312.
Fumato Pietro, sottobrigadiere di finanza, lire 386 67.
Molinari Paolo, guardia forestale, lire 607.
Giorgi Cesare, brigadiere di finanza, lire 830.
Bertaldi cav. Augusto, maggior generale, lire 6050.
Ceraschi Margherita, vedova di Fantini Antonio, lire 391 66.
Margaria nobile Giuseppe, maggiore, lire 1806 67.
Rossi Giuseppe, luogotenente, lire 1040.
Tiranti Giovanni, guardarme, lire 838.
Prola Antonio, sergente, lire 425.
Bacchiella Francesco Antonio, caporale, lire 381.
Boniforti Domenico, sottotenente, lire 740.
Brusa Carlo, sottobrigadiere di S P., lire 675.
Ottina Luigi, cancelliere di Pretura, lire 1000.
Pes Marianna, vedova di Manfredi cav. Giovanni, lire 853 33.
Scarselli Ottavio, sottotenente doganale, lire 1125.
Alladio Antonio, sergente, lire 415.
Lamia Leonarda, vedova di Orazio Finocchiaro, lire 182.
Torrente Anna, vedova di Giuseppe Torrente, lire 84 16.
D'Errico Carmela, vedova di Chiacchio Raffaele, lire 576.
Doria di Dolceacqua Ma Teresa, vedova di Strambio comm. Annibale, lire 1850.
Bartolacci Bernardo, volante nell'Amministrazione del dazio consumo di Lucca, lire 1202. — A carico dello Stato lire 432 69. — A carico del comune di Lucca lire 769 31.
Scalero sacerdote Giuseppe, professore, lire 1524.
Maggiolini conte Giuseppe, capitano, lire 905.
Celli Francesca, vedova di Gonelli Giovanni, lire 230.
Mattone di Benevello contessa Carolina, vedova del cav. Carlo Augusto Brunetta d'Usseaux, lire 2416 66,
Baldi Giuseppe, brigadiere doganale, lire 830.
Castelli Carlo, caporale, lire 374.
Re Giulio, direttore di Scuola normale, lire 2723.
Ansidei Luisa, vedova di Ghinetti Luigi, lire 156.
Veneziani Luigi, brigadiere nei carabinieri, lire 672.
Ioli o Loli cav. Carlo, tenente, lire 1560.
Buzzo o Buzzu Pasquale, capo cannoniere, lire 1000.
Filippini Rachele, vedova di Marco Colombo, lire 272.
Sala Paolo, brigadiere di finanza, lire 830.
Fani Errico, soldato, lire 300.
Rocchia Giovanni, appuntato nei carabinieri, lire 475.
Bini Giuseppe, caporale, lire 360.
Dalla Valle Dionigi, tenente, lire 945.
Deschamboux Francesco, maresciallo d'alloggio nei Reali carabinieri, lire 1120.
Peruzzi Fortunato, sottobrigadiere di finanza, lire 420.
Vacchino dott. Antonio, medico di reggimento, lire 1273 33.
Bricca Giacinto, furiere, lire 725.
Ansaldo Carlo, ex brigadiere doganale, lire 830.
Gallucci Ma Giuseppa e Luisa, orfane di Gennaro, lire 382 50.
Molinari Paola, vedova di Giacomo Barabino, lire 183.
Monti Maddalena, vedova di Luigi Cassano, lire 204.
Miele Francesco, sottocapo guardia carceraria, indennità lire 1333.
Graziani Margherita, vedova di Nicolò Beltrame, lire 414 66.
Bassi Simplicio, soldato, lire 533 33.
Rolando Filippo, furiere, lire 415.
Chimenti Angelo od Arcangelo, comune nelle truppe toscane, lire 300.

CAMERANO NATALE, *Gerente*.

ROMA — Tipografia EREDI BOTTA.